

PROFESSIONE GEOMETRA

News professionali



10

2015



VITA DI CATEGORIA - PG.1

- BANDI EUROPEI PER I GEOMETRI: NUOVI SERVIZI DA GEOMETRI IN RETE
- ESECUZIONI IMMOBILIARI : LA RETE DELL EPROFESSIONI TECNICHE RICHIEDE MODIFICHE ALLA NORMA
- LA POLIZZA ASSICURATIVA DEI GEOMETRI
- IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE
- SAIE 2015 : I GEOMETRI DEL FUTURO
- DAI DRONI 150MILA POSTI IN EUROPA ENTRO IL 2050
- GEOMETRA ESPERTO DI EDIFICIO SALUBRE: AL VIA NUOVI CORSI

NEWS TECNICHE – PG.10

- INAIL - BANDO PREVENZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- NUOVE REGOLE APE ANCHE PER LE PRATICHE EDILIZIE IN CORSO: CHIARIMENTI DAL MISE
- ADEMPIMENTI CATASTALI: DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LE INDICAZIONI OPERATIVE SUL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO INTRODOTTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015
- PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE SANITARIE. INDIRIZZI APPLICATIVI
- RELAZIONE TECNICA DEI VIGILI DEL FUOCO SUGLI INCENDI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
- VENDERE LA CASA ALL'ASTA? SI PUÒ FARE DA SOLI, SENZA TRIBUNALE. DAL NOTARIATO TUTTE LE REGOLE
- DAL GOVERNO IL PUNTO SULLA SITUAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA
- APPALTI PUBBLICI, DAL 1° GENNAIO 2016 SI APPLICANO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO UE N. 966/2012
- IL DDL SULLA CONCORRENZA
- CERTIFICATI VERDI, LE TEMPISTICHE DAL 2016 PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
- EFFICIENZA ENERGETICA NEL PATRIMONIO CULTURALE, LE LINEE GUIDA

NEWS FISCALI – PG.20

- IMPOSTA DI SUCCESSIONE: PAGAMENTO A RATE
- IL NUOVO IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA RIFORMA FISCALE. SUCCESSIONI, CONTRATTI DI LOCAZIONI, IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI
- ADOTTATE LE NUOVE VERSIONI DELLE SPECIFICHE ATTUATIVE DELLE LINEE GUIDA PER I PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
- IMPOSTA DI BOLLO - ESENTE L'AUTENTICA DI FIRMA SULLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI TERRITORIALI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
- RATEIZZAZIONE CARTELLE ESATTORIALI: LE NOVITÀ DAL 22 OTTOBRE

- AGENZIA DELLE ENTRATE, CHIARIMENTI SULLA NUOVA DISCIPLINA DEI RIMBORSI IVA
- VOLUNTARY DISCLOSURE: IL DECRETO DI PROROGA IN GAZZETTA
- AGEVOLAZIONI FISCALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- UNITÀ COLLABENTE E DETRAZIONI FISCALI
- RISTRUTTURAZIONI: CUSTODIA, TRASLOCO DEL MOBILIO E AGEVOLAZIONI FISCALI
- TERMINI PER CHIEDERE I RIMBORSI FISCALI
- MODIFICA ONLINE DEI MODELLI F24
- INDICI PREZZI AL CONSUMO SETTEMBRE 2015

SENTENZE – PG.30

DAL WEB – PG.44

IN EVIDENZA – PG.54

Legge di stabilità 2016: in sintesi il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

www.donnegeometra.it professionegeometra@donnegeometra.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l' indicazione della Fonte :

“Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell’Associazione Nazionale Donne Geometra” oppure

“Tratto dal Sito dell’Associazione Nazionale Donne Geometra” www.donnegeometra.it

Amic*i* Lettori e Lettrici ,

la paura di cambiare e il **desiderio di cambiare** sono aspetti che spesso si intrecciano nella nostra vita. **Chi rimanda tutto** al giorno dopo e poi a quell'altro ancora vorrebbe riuscire a fare le cose proprio nel momento in cui vanno fatte. Chi è timido vorrebbe diventare socievole, chi è depresso vorrebbe avere più **speranza**. **Eppure cambiare non è facile, anzi!** E cambiamenti quali una nuova casa, una nuova relazione, un nuovo lavoro, una vacanza, la perdita di una persona cara, possono generare tensione e conflitti. Se a prevalere è la paura di cambiare, **il risultato è l'immobilità**, una palude in cui nulla si può muovere perché si pensa che, se c'è un movimento, sarà in direzione di un peggioramento o che il dolore da affrontare sia troppo. Di cosa abbiamo paura quando diciamo che abbiamo paura di cambiare?

Non cambiare, rimanere aggrappati a modi di vivere che creano tonnellate di sofferenza, restare incollati sempre agli stessi pensieri e alle stesse vecchie giustificazioni sono tutte scelte (consapevoli e/o inconsapevoli) che danno dei vantaggi: ad esempio, evitano di affrontare lo spaesamento, la fluttuazione, la sospensione, la confusione, ma **il mutamento è una metamorfosi di crescita e ricchezza**. L'incertezza dei tempi che viviamo ci rende ancora più instabili e timorosi, ma accettare di cogliere delle opportunità è un mezzo per uscire dal tunnel dell'immobilismo. **E allora in prossimità della conclusione di un altro anno investiamo su qualche novità**, capace di riaccendere il motore della curiosità ed anche di un cambiamento importante nel percorso lavorativo. Se guardiamo indietro possiamo meravigliarci quante cose straordinarie sono accadute accettando di aprirci ad una variazione. Quanti sviluppi ci sono stati. Basta solo ricordare come era la casa degli anni '60 e come è oggi. Dai colori accesi delle cucine della mamma o della nonna alle rivoluzioni culturali degli anni '70 che trasformarono gli ambienti in scatole a fiori, agli anni '80 dove predominava l'acciaio, il legno, ai tappeti kilim degli anni '90 con i divani letto rivestiti di shantung color zafferano. Poi la moda minimale, fino agli stili liberi con mobili high-tech, che ci fanno sentire padroni degli spazi. Per non pensare ai mezzi di comunicazione: pensiamo ad internet che nato per un uso militare, oggi è alla portata di tutti! **E non possiamo farne a**

meno! E che dire del cellulare, dove c'è inserito tutto dalla videocamera, al lettore video, alla calcolatrice. Agenda, rubrica, la sveglia e le carte stradali.

L'elenco dei cambiamenti è infinito.



Allora perché non abbandonare i timori e le paure ed accettare anche una "professione" che cambia, lanciandoci in nuovi indirizzi usufruendo di una formazione innovativa, senza la presunzione limitativa di sapere e di aver già imparato tutto! Torniamo a leggere, informarci, studiare.

E' fantastico scoprire cose nuove!

Un bagaglio che possiamo offrire per rispondere alle nuove esigenze della committenza, sempre piena di interrogativi e carte da sistemare. Alleniamoci fin da ora a sfidare ed accettare i "cambiamenti" permettendo al nuovo anno che si sta già vestendo di luci per venirci incontro di regalarci delle originalità rendendo frizzante e vivace il nostro stato d'animo, abbandonando così la paura di non arrivare a fine mese o quella di non poter pagare una rata del mutuo o quella di avere il timore di non avere abbastanza lavoro per superare le contrarietà, certi e forti di essere protagonisti dentro una Categoria fatta di storia importante e indiscussa. **Siamo tutti Noi dei professionisti veri!!!**

L'ansia, la preoccupazione, i tormenti sono pesi che non fanno volare verso una nuova dimensione tanto bella quanto quelle che guardandoci alle spalle abbiamo scoperto e hanno cambiato in bene ogni aspetto del percorso dell'esistenza. Molti di noi si proteggono dal "nuovo" costruendosi una barriera. Al suo riparo restiamo in contatto solo con ciò che crediamo non generi dubbi e contraddizioni. **In questo modo però non ci rendiamo conto che la vita resta ferma e non evolve.**

Per cogliere il “nuovo”, cerchiamo di mettere in discussione gli schemi con cui comprendiamo la realtà e cataloghiamo il mondo. Il “nuovo” è infatti qualcosa che scontra contro questi modelli.

Il “nuovo” non è semplicemente l'imprevisto, ha anche una natura bizzarra, folle, inquietante, fuori misura, che ci rende migliori!

Vogliamo prenderci per mano e contagiarsi per saltare dentro un nuovo percorso?

Noi accettiamo questa sfida e già stiamo preparando delle sorprese per tutti Voi, da regalarVi per le prossime festività! Mentre siamo indaffarati nei preparativi, che ci stanno dando molta energia positiva Vi lasciamo con questo numero del Notiziario, pieno di tante informazioni professionali, tecniche, culturali. **Sfogliate anche gli allegati, sono tutti interessanti.**



Non dimenticate inoltre, che sono aperte le iscrizioni al Nuovo Corso Nazionale dell'Esperto dell'Edificio Salubre, la nuova figura professionale richiesta dal

mercato per partecipare alla ripresa dell'edilizia. Quest'anno anche il SAIE ha dato un grande risalto alle **tematiche della salubrità**, essendo un'aperta pista per la ripresa dei mercati.

L'Edilizia cambia, si evolve e le ricerche scientifiche e sanitarie dopo gli appelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno confermato l'influenza delle costruzioni sulla salute degli abitanti. **Occorrono nuovi tecnici capaci di riconoscere i materiali nocivi ed intervenire con ristrutturazioni mirate.** Gli ordini professionali del settore delle costruzioni sono stati chiamati a partecipare alla salvaguardia della salute delle genti europee attraverso l'informazione delle malattie che si possono contrarre all'interno degli ambienti confinati, dalle più banali allergie, all'asma invalidante a causa di umidità e muffe, al cancro del polmone in presenza di forti concentrazioni di radon a cui sono esposte molte aree. Negli ultimi anni sono tantissimi i casi finiti nelle aule dei Tribunali per la richiesta del risarcimento del danno biologico dovuto alle costruzioni insalubri.

Al termine del Corso i partecipanti sono in grado di eseguire Check-Up negli ambienti confinati

potenziando la propria attività professionale senza confini. **Per iscriversi basta seguire le indicazioni all'interno di questo numero di giornale.**

Come sempre ci sono molti allegati riservati ai Soci.

Se non Sei ancora dei nostri, puoi diventarlo seguendo le informazioni allegate all'interno. L'Associazione è fatta di professionisti “uomini e donne”, che crescono insieme!

Buona lettura!!!!

Noi della Redazione “Professione Geometra”



VITA DI CATEGORIA

BANDI EUROPEI PER I GEOMETRI: NUOVI SERVIZI DA GEOMETRI IN RETE

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha annunciato un interessante servizio per i geometri iscritti. La newsletter

in
evidenza

periodica *Geometri in Rete* si arricchisce di una nuova rubrica chiamata "A Misura di Geometra" che segnalerà tutti i bandi pubblicati che offrono finanziamenti adatti per i liberi professionisti ed in particolare per i geometri. .



Il monitoraggio viene reso con il contributo dei consulenti e degli esperti della società partecipata Geoweb Spa e la rubrica è organizzata geograficamente per facilitare la ricerca dei bandi della Comunità europea, bandi delle Regioni e della pubblica amministrazione ecc.

L'equiparazione dei professionisti tecnici alle PMI, avvenuto in ambito europeo, sta prendendo sempre più piede, consentendo ai liberi professionisti di accedere ai finanziamenti destinati alla ricerca e all'innovazione, alla creazione di start up, finora riservati esclusivamente alle micro e alle piccole e medie imprese. Si tratta, quindi, di un'attività che sarà senz'altro utile a tutti i geometri liberi professionisti e volta a sensibilizzare le istituzioni nazionali ed europee sulla possibilità di **rendere economicamente sostenibile il ruolo di professionisti** che partecipano attivamente alla composizione di un PIL, senza poter entrare di fatto in un sistema economico di sostegno.

ESECUZIONI IMMOBILIARI : LA RETE DELL' EPROFESSIONI TECNICHE RICHIEDE MODIFICHE ALLA NORMA

Fra le principali novità in materia di esecuzione forzata, la Legge n. 132/2015 (di conversione del decreto legge n. 83/2015), in vigore dal 21 agosto, ha introdotto una sostanziale modifica alle modalità di determinazione del compenso dei professionisti incaricati della valutazione dell'immobile sottoposto a pignoramento, per effetto della quale, nell'ambito dell'esecuzione forzata immobiliare, il compenso dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.c. o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario sarà calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita del bene, e non sul valore dello stesso al momento dello svolgimento dell'attività di valutazione.

Inoltre, all'esperto o allo stimatore non potranno essere liquidati, prima della vendita, acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima dell'immobile.

La Rete delle Professioni Tecniche si è subito attivata, sensibilizzando il Ministro della Giustizia sul tema ed affidando al Gruppo di Lavoro "Adeguamento tariffa consulenti tecnici giustizia", coordinato dal Presidente del CNGeGL, Maurizio Savoncelli, l'avvio di una interlocuzione con gli Uffici del Ministero della Giustizia, per verificare le motivazioni che hanno portato al contestato intervento normativo, allo scopo di intervenire, in via legislativa, per ripristinare un regime meno penalizzante per i professionisti tecnici che operano in tale settore.

La circolare n. 33/2015 del 22 ottobre riporta tutte le iniziative intraprese, al fine di addivenire ad una revisione da parte del Ministero della Giustizia della norma.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELLA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE [CLICCA QUI](#)

LA POLIZZA ASSICURATIVA DEI GEOMETRI

Dal **13 agosto 2013** per tutti i professionisti è obbligatorio, come previsto dall'art.5, comma 1 del DPR 137/2012, **sottoscrivere un'assicurazione professionale** che copra eventuali danni arrecati a terzi nell'esercizio della propria attività.

La violazione della disposizione, costituisce illecito professionale.

A tale proposito il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha predisposto uno schema informativo atto a rendere il prodotto assicurativo più adeguato alla copertura delle responsabilità derivate dall'esercizio della professione.

MASSIMALI e SOTTOLIMITI	Tutti i danni dovrebbero essere compresi senza limitazioni di massimale, che deve essere "adeguato" ai rischi della propria professione. Prestare attenzione ai sottolimiti presenti in polizza. Particolarmente limitante la presenza del sottolimito per danni patrimoniali ad 1/3 del massimale complessivo.
REGIME TEMPORALE - RETROATTIVITA'	I contratti di assicurazione garantiscono le richieste di risarcimento danni pervenute per la prima volta durante la validità del contratto anche per attività esercitate nel passato, purché non originate da fatti noti prima della stipula. Si suggerisce, a tutela del professionista, una garanzia che copra quindi un ampio periodo retroattivo. La più tutelante è sicuramente una previsione di retroattività illimitata .
REGIME TEMPORALE - POSTUMA	In caso di cessazione dell'attività è necessario essere garantiti per richieste danni che l'assicurato potrebbe ricevere nel futuro. Anche in questo caso è consigliabile un periodo lungo, ad esempio 10 anni. Per non rendere vana la garanzia, è utile che l'estensione postuma operi anche per i fatti commessi nel periodo di retroattività concesso e non solo nel periodo assicurativo.
DANNI ALLE OPERE	La copertura di tutti i danni deve essere prestata senza le limitazioni previste dall'art. 1669 CC, poiché il richiamo a questo articolo limita l'operatività ai soli danni derivanti da crollo, rovina totale o parziale e gravi difetti , escludendo quindi tutti i danni minori.
COMPETENZE PROFESSIONALI	Prevedere clausola di salvaguardia per sinistri derivanti da "eccesso di competenza"

Inoltre, sul sito del CNGeGL, sono consultabili tutte le FAQ sull'argomento. [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEL CNGeGL [CLICCA QUI](#)



IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE

Il 20 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 - Suppl. Ordinario n. 51 il decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

L'importante provvedimento, che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è volto a semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Caratteristica che contraddistingue il testo riguarda l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Si tratta di un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l'approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.

Il decreto si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico.

L'articolato specifica le attività cui potrà essere applicata nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l'introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.

IL CNG e GL ricorda che entro il 26 AGOSTO 2016, i tecnici iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, dovranno completare l'aggiornamento di 40 ore, previsto dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011, a pena della sospensione dagli stessi e, di conseguenza, la impossibilità ad esercitare nel settore specifico.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEL CNGeGL [CLICCA QUI](#)



SAIE 2015 : I GEOMETRI DEL FUTURO

SAIE 2015 ha dimostrato di aver saputo non solo confermarsi come punto di riferimento dell'edilizia, ma di essere stato in grado di interpretare e anticipare un cambiamento necessario del settore.

Alla tavola rotonda di inaugurazione del salone dell'edilizia, oltre al mondo della tecnica, anche la presenza di Monsignor Marcelo Sanchez Sorondo,

Cancelliere dell'Accademia Pontificia delle Scienze e della Accademia Pontificia delle Scienze Sociali, che ha collaborato alla stesura dell'Enciclica di Papa Francesco "Sulla cura della casa comune": ***"Dobbiamo rispettare la natura secondo le sue possibilità, questo è lo sviluppo sostenibile. Quando il Papa parla di urbanizzazione, intende quella fatta seguendo il bene comune. Il suo appello è che siamo ancora in tempo per cambiare. Ma il cambiamento non è un sinonimo di 'limite' ma un'opportunità"***.

Riprendendo queste parole, il presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Maurizio Savoncelli, ha sottolineato ***"il ruolo storicamente svolto dai professionisti che rappresentano al fianco delle famiglie e dei cittadini, un consulente evoluto rapidamente nel corso degli ultimi anni, attento e consapevole del valore spirituale e materiale di un bene come la casa"***.

L'edilizia è un settore che può andare in una sola direzione, ed è quella della rigenerazione urbana e della riqualificazione del patrimonio esistente.



"In questa ottica è determinante il ruolo della PA", ha ricordato Maurizio Savoncelli, ***"perché se si vuole intraprendere in modo efficace la via del riuso, è più che mai necessario un quadro unitario capace d'introdurre una normativa nuova per il governo del territorio e di recepire le mutate condizioni urbanistiche, culturali, socio-economiche, fornendo elementi di sintesi rispetto alle politiche pubbliche nazionali e alle strategie d'ambito europeo"***

Una prospettiva importante, se si pensa che in Italia negli ultimi 6 anni si è registrata una contrazione di oltre il 26% delle costruzioni mentre è cresciuta la domanda di ristrutturazione. Sul territorio nazionale sono circa 13,6 milioni i fabbricati da recuperare e per rispettare il piano strategico dell'Ue 2050 il nostro Paese dovrebbe ristrutturare 1500 abitazioni al giorno. Un lavoro che riguarda costruttori e professionisti del settore"

Molti sono stati gli spunti di discussione che hanno delineato quanto la nostra professione stia cambiando e come i geometri sono sicuramente al passo con i tempi, attraverso meeting tematici, tenuti all'interno di Village 24

LA RIQUALIFICAZIONE DEI CONDOMINI

La riqualificazione dei condomini rappresenta un punto estremamente centrale nel tema della riduzione dei consumi legata al settore edilizio. Per riqualificare quelli che fino ad ora sono state strutture estremamente energivore, raggiungendo l'obiettivo di un concreto risparmio, occorre riuscire a fare rete tra istituzioni, progettisti e amministratori di condominio fino ad arrivare all'utente finale.

Il ruolo dell'amministratore di condominio sta evolvendo verso la figura del "building manager", professionista che non si limita a svolgere un'attività di amministrazione, ma che è in grado di programmare negli anni gli interventi di riqualificazione da effettuare negli edifici offrendo servizi integrati agli utenti con, inoltre, elevate potenzialità di sviluppo per l'economia del condominio.

LA CABLATURA DEGLI EDIFICI

I Geometri sono intervenuti sulla questione della cablatrice obbligatoria degli edifici di nuova costruzione, stabilita dalla legge n. 164/2014 e dalle **nuove norme CEI**, al centro del dibattito di uno dei primi appuntamenti in agenda allo *Smart Building Forum*, all'interno del SAIE 2015.

"Partendo dalla presa d'atto che l'Italia risulta essere uno dei paesi meno cablati d'Europa", ha osservato il Consigliere nazionale del CNGeGL, Pasquale Salvatore, "non si può fare a meno di evidenziare che la principale motivazione derivi dalla difficoltà di conciliare gli interventi innovativi in materia di impiantistica tecnologica, con il timore dei condomini di vedere minata l'estetica dei loro edifici, la limitazione dell'uso delle parti comuni o la preoccupazione di avere un aumento dell'inquinamento elettromagnetico"



La legge 164/2014 non è ancora del tutto applicabile per la mancanza di un provvedimento che sblocchi le innovazioni impiantistiche da decisioni di determinate maggioranze, condizionate da preconcetti e da informazioni insufficienti o distorte. La presenza all'incontro dei rappresentanti del mondo delle professioni dimostra la disponibilità che le categorie tecniche hanno nel voler collaborare con un approccio multidisciplinare per contribuire a innovare il sistema infrastrutturale del nostro Paese



BENESSERE E COMFORT DEGLI EDIFICI CHE ABITIAMO

Le attività di **riqualificazione e ristrutturazione edilizia**, oltre a rappresentare una immensa opportunità per il rilancio dell'edilizia, sono l'occasione per intervenire sugli edifici esistenti eliminando **il rischio di inquinamento indoor**, garantendo comfort termico, acustico, qualità dell'aria e corretto utilizzo della luce: tutti elementi essenziali per garantire un'ottima vivibilità all'interno degli ambienti.

Nelle società moderne, la popolazione trascorre una parte molto rilevante del proprio tempo (90%) negli ambienti confinati. Nell'ambito dell'indagine nazionale, condotta nel 1989-1994 in un campione di circa 5000 abitazioni di tutte le Regioni italiane, si è rilevato che la popolazione trascorre, nel suo complesso, circa il 60% del tempo in casa (66% le donne e 54% gli uomini). In questi ultimi decenni sono stati condotti studi più puntuali della qualità dell'aria indoor (IAQ), documentando profondi mutamenti quali-quantitativi della stessa, con un progressivo aumento in assoluto delle sostanze inquinanti. In Italia, a seguito della crisi delle risorse energetiche mondiali, si sono imposti nuovi criteri tecnico-progettuali per gli edifici ad uso civile. **La necessità di contenere i consumi energetici ha imposto un migliore isolamento degli edifici, con conseguente spinta a sigillare gli ambienti interni ed a sostituire le modalità naturali di aerazione ed illuminazione con mezzi artificiali, compromettendo la qualità dell'aria che si respira.** Alle trasformazioni strutturali degli edifici si sono accompagnate modifiche rilevanti degli arredi (nuovi materiali per mobili, rivestimenti, ecc.) e degli strumenti di lavoro (crescente

impiego di fotocopiatrici, videotermini, stampanti, ecc.), che partecipano alla costituzione di ambienti dannosi alla salute. Infine, tra le più importanti cause di inquinamento indoor c'è sicuramente il radon, che in Italia fa riscontrare ogni anno circa 3500 decessi ma che con semplici accorgimenti strutturali potrebbe essere sconfitto.

Gli studi, le normative, le innovazioni architettoniche, gli stili di vita, sono cambiati rispetto alle epoche passate e l'edilizia, è ormai accertato, influisce autoritariamente sulla salute, il comfort e il benessere del cittadino.

Il mercato ha sempre più bisogno di nuove figure tecniche specializzate nella salubrità degli edifici. Investire nella salubrità degli ambienti in cui viviamo, significa investire in qualità della vita e del lavoro, ragione per cui si rende sempre più necessario l'intervento di una figura professionale specializzata, l'Esperto dell'Edificio Salubre, in grado di far dialogare le competenze provenienti dall'ambito tecnico e quelle del settore sanitario." permettendo un risparmio in termini di vite umane, di spesa sanitaria pubblica, una riqualificazione del patrimonio edilizio esistente con il conseguente rilancio di una edilizia salubre e sostenibile a vantaggio dell'ambiente e del cittadino.



DAI DRONI 150MILA POSTI IN EUROPA ENTRO IL 2050

Dai droni si stimano 150mila posti di lavoro per i geometri entro il 2050 e tre geometri su quattro hanno adottato soluzioni digitali a sostegno del proprio lavoro, nell'ottica di un nuovo modello organizzativo e di business. È quanto emerso, a

Milano, nel corso del convegno *"La tecnologia al servizio dell'edilizia: il futuro è smart e sostenibile"*.

Un quadro professionale in continua evoluzione, come confermano le adesioni a Geoweb, la piattaforma dedicata all'erogazione di servizi It per la professione, che in 15 anni hanno raggiunto quota 35mila, ossia oltre un terzo dei 107mila geometri iscritti all'albo.

Si tratta di numeri favoriti negli ultimi mesi dagli adempimenti normativi come, per esempio, l'obbligatorietà della trasmissione telematica degli aggiornamenti catastali (giugno 2015), il deposito delle relazioni, la gestione del fascicolo e dei pagamenti per i ctu nel processo civile telematico (aprile 2014), la fatturazione elettronica verso la Pa (giugno 2014).

"Riflettere sui cambiamenti in atto" – spiega il Presidente del CNGeGL Maurizio Savoncelli – "è il primo passo per divenire parte attiva di un processo destinato a modificare radicalmente il mondo delle costruzioni: molte imprese di settore sono consapevoli che investire nell'innovazione tecnologica è necessario per essere"

competitivi sui mercati. È un processo che apre a nuove opportunità di lavoro che noi professionisti dobbiamo essere pronti a cogliere sviluppando competenze ad hoc e, soprattutto, reti di condivisione del sapere”.

Tra gli ambiti con le maggiori potenzialità a livello di opportunità occupazionali, quello dei droni. Secondo le stime, da qui al 2050 il settore degli Apr creerà in Europa oltre 150mila posti di lavoro, un impatto simile a quello generato da Internet negli anni Novanta. Il fenomeno si espanderà anche in Italia (che già oggi registra un giro d'affari annuo di 350 milioni di euro), dove assisteremo a un forte sviluppo soprattutto in ambito protezione civile, sorveglianza, edilizia, rilievo del territorio”.

Secondo **Serafino Frisullo**, Consigliere nazionale del Consiglio di categoria dei geometri, *“evoluzione professionale ed evoluzione tecnologica sono processi intimamente e reciprocamente collegati: basti pensare come l'uso delle tecnologie cad, dbms e 3D ha permesso di ottimizzare i tempi e le modalità grafiche e gestionali di attività specifiche, ad esempio la progettazione cad, i rilievi topografici e gli estimi, con ricadute benefiche su professionisti e committenti. Oggi, alla vigilia di cambiamenti di ancor più grande portata, il geometra trova nella sua fisiologica capacità di adeguamento alla tecnologia i know how per gestire e guidare un'importante fase di transizione”*.



GEOMETRA ESPERTO DI EDIFICIO SALUBRE: AL VIA NUOVI CORSI

Ultimi giorni per inviare la domanda di partecipazione al Terzo Corso Nazionale “Esperto Edificio Salubre che si terrà a Zelarino (VE) la prima settimana di dicembre . Il corso, della durata di 60 ore , riconosciuto a livello nazionale dal Consiglio nazionale dei Geometri e Geometri laureati, fornirà **60 crediti formativi** e certificherà la qualificazione dei partecipanti a eseguire dei check-up degli ambienti confinanti.

Il Geometra esperto di edificio salubre è una **nuova figura professionale** la cui pratica diventerà sempre più richiesta nell'ottica della riqualificazione e del recupero del patrimonio edilizio esistente, sempre più obsoleto e, quindi, maggiormente esposto al rischio di inquinamento indoor con importanti e gravi ricadute sulla salute delle persone.

Umidità, muffa, formaldeide, composti organici volatili (VOC), radon. Sono solo alcuni degli aspetti che espongono al rischio della salute di coloro che abitano unità immobiliari costruite nel passato con l'uso di materiali inadatti o, addirittura, nocivi, come ha già denunciato a più riprese l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'OMS ha infatti evidenziato che nelle società industriali, le persone trascorrono fino al 95% della loro esistenza in ambienti chiusi e si ammalano di “sindrome da edificio malato”.

CHI È L'ESPERTO IN EDIFICIO SALUBRE?

Il Geometra esperto di edificio salubre è un tecnico esperto di qualità dell'aria indoor. Deve saper riconoscere gli inquinanti interni, poterli misurare con strumenti appropriati e presentare un intervento che migliori la situazione. Dovrà vantare un ventaglio di conoscenze scientifiche che variano dalla sanità all'edilizia. Un professionista dell'inquinamento indoor è in grado di rilevare i sintomi della sindrome dell'edificio malato (*Sick Building Syndrome*) o di altre patologie secondarie, come le allergie, legate a un ambiente malsano a casa, scuola o ufficio. Negli Stati Uniti, uno dei Paesi più sensibili al problema della qualità dell'aria negli edifici, dove gli Esperti della Salubrità sono operativi da anni sono già stati fissati i paletti per questa nuova figura professionale che conta nel suo curriculum competenze ingegneristiche, biologiche e chimiche. Tratterà infatti sistemi progettuali e materiali intelligenti a ridotte o zero emissioni di anidride carbonica, inquinanti o nocive alla salute dell'uomo e dell'ambiente, individuerà i difetti nella progettazione di un'abitazione esistente, dai materiali impiegati nella sua costruzione e presenti nell'impiantistica, nel riscaldamento, nell'acustica, nonché sarà preparato per verificare la qualità dell'aria, dell'igiene, della salubrità, e così via.



La formazione del Geometra esperto in edificio salubre, risponde alla normativa vigente e preserva dalle responsabilità civili e penali a cui è soggetto il libero professionista, una figura professionale nuova per la quale si stimano sbocchi operativi considerevoli, vista l'importanza sostanziale della materia.

PER SCARICARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO [CLICCA QUI](#)

I PROSSIMI CORSI IN PROGRAMMA SI TERRANNO PRESSO I COLLEGI DEI GEOMETRI PROVINCIALI DI MODENA, TARANTO, FOGGIA, PERUGIA E MONDOVI

Per Informazioni scrivere a espertocasasalubre@libero.it oppure contattare la Segreteria al n. **348.6986500**

PROFESSIONE GEOMETRA – ISCRIZIONI PER L'ANNO 2016

Per iscriversi all'Associazione Nazionale Donne Geometra, e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre:

Compilare in ogni sua parte la **DOMANDA DI ISCRIZIONE** (per scaricarla [CLICCA QUI](#)) ed effettuare il versamento della quota annuale di Euro 20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti) tramite:



- **Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451** dell'Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato all'Associazione Nazionale "Donne Geometra" – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE:** Indicare nel bonifico il **NOME** e **COGNOME**, e la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2016**

- **Conto Corrente postale numero 1511135**, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. - **IMPORTANTE:** Indicare nel bollettino postale la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2016**

La domanda, la copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a donnegeometra@libero.it - oppure tramite fax al numero: **0174/81109**

IMPORTANTE: L'invio della domanda di iscrizione è condizione necessaria per l'inserimento nell'Albo Soci, pertanto non si potranno perfezionare le iscrizioni con il solo versamento della quota associativa

Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17

PROFESSIONE GEOMETRA – RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2016

RINNOVA ORA

Per rinnovare l'iscrizione all'Associazione Nazionale Donne Geometra, e continuare ad usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre effettuare il versamento della quota annuale di Euro 20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti) tramite:

- **Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451** dell'Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato all'Associazione Nazionale "Donne Geometra" – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE:** Indicare nel bonifico il **NOME** e **COGNOME**, e la causale **RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2016**

- **Conto Corrente postale numero 1511135**, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. - **IMPORTANTE:** Indicare nel bollettino postale la causale **RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2016**

La copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a donnegeometra@libero.it - oppure tramite fax al numero: **0174/81109**

Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17



NEWS TECNICHE

INAIL - BANDO PREVENZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Nell'ambito delle strategie prevenzionali dell'INAIL, delineate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, **le Linee di Indirizzo Operative per la Prevenzione 2015**, predisposte dalla Direzione Centrale Prevenzione e consultabili, definiscono le priorità per lo sviluppo delle politiche di prevenzione, finalizzate a valorizzare le azioni di "sistema" e



a consolidare la rete di rapporti sia a livello centrale che territoriale. La Direzione centrale Prevenzione ha quindi individuato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle priorità delineate a livello nazionale, la seguente area di intervento ritenuta di particolare rilevanza: **Informazione e sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia, dell'agricoltura ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere** pubblicando i criteri e modalità per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'azione prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul



lavoro per l'anno 2015. Le manifestazioni di interesse andranno trasmesse via PEC (dcprevenzione@postacert.inail.it) alla Direzione centrale Prevenzione, entro e non oltre la data del **30 novembre 2015**, corredate di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione secondo i criteri esposti nel documento.

PER SCARICARE IL DOCUMENTO " CRITERI E MODALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI"

[CLICCA QUI](#)



NUOVE REGOLE APE ANCHE PER LE PRATICHE EDILIZIE IN CORSO: CHIARIMENTI DAL MISE

Anche per le abitazioni in corso di costruzione con titolo edilizio antecedente al 1° ottobre si applicano le nuove regole per la redazione dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica) previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 sulle Linee guida APE, in vigore dal 1° ottobre 2015 insieme al Decreto 26 giugno 2015 sui requisiti minimi.

Nel campo "informazioni aggiuntive" del nuovo APE può essere riportata la vecchia classe energetica e la vecchia prestazione energetica.

E' uno dei chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo economico nel documento **"CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA"** che si propone di fornire indicazioni per l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, attuativo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Nel documento è evidenziato, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e fornito il relativo chiarimento. Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.

PER SCARICARE IL DOUMENTO DEL MISE [CLICCA QUI](#)

ADEMPIMENTI CATASTALI: DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LE INDICAZIONI OPERATIVE SUL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO INTRODOTTO DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015

L'Agenzia delle Entrate con la nota prot.123479 del 29 settembre 2015 avente ad oggetto **"Adempimenti catastali e ravvedimento operoso - Modifiche introdotte dalla legge**

di stabilità 2015 all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 - Implementazione delle procedure informatiche e indicazioni operative", ha implementato le procedure informatiche e ha fornito indicazioni operative sul nuovo ravvedimento operoso.



**in
evidenza**

L'articolo 1, comma 637, lettera b), della Legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190) ha profondamente modificato l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

In particolare, sono stati introdotti nuovi e più ampi termini a favore del contribuente per ravvedersi e beneficiare di ulteriori gradazioni della misura della sanzione.

Per la materia catastale, trovano applicazione le seguenti fattispecie di ravvedimento previste al comma 1 del citato articolo 13:

- un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni (lettera c);

- un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (lettera b);
- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore (b-bis);
- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore (b-ter).

L'aggiunta di due nuove casistiche – lettere b-bis e b-ter – ha reso necessario aggiornare le procedure informatiche attualmente in uso agli Uffici e ai professionisti, al fine di garantire una corretta e adeguata gestione delle richieste di ravvedimento.

PER SCARICARE LA NOTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)

PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE SANITARIE. INDIRIZZI APPLICATIVI

Con la circolare n. 12580 del 28 ottobre 2015, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce gli indirizzi applicativi in merito al decreto 19 marzo 2015 del Ministero dell'Interno, recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002"



Con la pubblicazione del **Decreto Ministero dell'Interno 19 marzo 2015** recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002" (G.U. n. 70, 25/3/2015), **sono stati introdotti alcuni aggiornamenti alle disposizioni antincendio per le strutture sanitarie pubbliche.**

La circolare ricorda che quelli del D.M. 19 marzo 2015 sono stati aggiornamenti necessari per far fronte a quanto previsto dall'art.6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e riguardano:

- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002;

- strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 mq;
- strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011.

Entrando nel dettaglio, gli Allegati I e II del D.M. 19/03/2015 sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002, mentre l'Allegato III aggiunge il titolo V concernente il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti che non abbiano ancora completato l'adeguamento antincendio nel previsto termine del 28 dicembre 2007.

Per assicurare la continuità di esercizio di tali strutture è stato individuato un percorso con scadenze differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare, con i termini di seguito esplicitati.

A. Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1000 mq:

I scadenza	II scadenza	III scadenza
24 ottobre 2015	24 ottobre 2018	24 ottobre 2021

B. Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 mq:

I scadenza	II scadenza	III scadenza
24 aprile 2016	24 aprile 2019	24 aprile 2022

C. Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto:

I scadenza	II scadenza	III scadenza	IV scadenza
24 aprile 2016	24 aprile 2019	24 aprile 2022	24 aprile 2025

Per le attività di cui al punto C, l'adeguamento può essere, altresì, realizzato procedendo per singoli lotti di lavori caratterizzati, ciascuno, dagli elementi indicati nel decreto in argomento. Si introduce in tal modo un elemento di flessibilità che, senza rinunciare agli obiettivi di sicurezza, consentirà di poter meglio pianificare l'impiego delle risorse.

Anche i responsabili di strutture esistenti per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2002, che non intendano optare per l'applicazione del D.M. 19 marzo 2015, sono tenuti ad aggiornare sotto la propria responsabilità il documento relativo al sistema di gestione della sicurezza per ogni fase di adeguamento, riconsiderando la consistenza numerica degli addetti antincendio alla luce del cronoprogramma dei lavori, da completarsi, in

ogni caso, entro il 24 aprile 2025. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza, e per la relativa attuazione, deve essere individuato, dal titolare dell'attività, un "responsabile tecnico della sicurezza antincendio"; tale figura, deve essere in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011 e può coincidere con altra figura tecnica presente all'interno dell'attività.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE [CLICCA QUI](#)

RELAZIONE TECNICA DEI VIGILI DEL FUOCO SUGLI INCENDI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

E' stata pubblicata la "**Relazione tecnica coinvolgente impianti fotovoltaici**", realizzata a cura del Nucleo Investigativo Antincendi di Roma.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha deciso di approfondire le problematiche della ricerca della cause di incendio e di esplosione e di pubblicare alcuni documenti per l'investigazione di specifici scenari incidentali. Primo tra questi è la "Relazione tecnica sugli incendi coinvolgenti impianti fotovoltaici" redatta sulla base dell'esperienza diretta dei Vigili del Fuoco coinvolti anche nell'attività di soccorso.

L'investigazione sulle cause di incendio o esplosione, richiede particolari conoscenze multidisciplinari, come la conoscenza del fenomeno incendio o del comportamento al fuoco di materiali e strutture. Si sottolinea inoltre che la natura distruttiva dell'evento e gli scenari caratterizzati da livelli di danneggiamento di strutture e materiali tali da non consentire una ricostruzione dello stato dei luoghi rendono ardua l'investigazione, per la quale tra l'altro vi è carenza di strumenti uniformi di ricerca delle cause.

La guida si applica agli impianti fotovoltaici di tipo fisso ("grid connected") destinati ad operare in parallelo alla rete del distributore di energia (ENEL o altri) e ad impianti fotovoltaici di tipo isolato ("stand alone") e si apre con la descrizione dei tipi di impianto e della loro composizione.

Segue una analisi delle principali cause di incendio (arco voltaico, "hot spot", inneschi nei quadri stringa, surriscaldamento dell'inverter), che esamina le specificità degli incendi originati nei pannelli, nei quadri stringa, nei cavi, nei cablaggi e negli inverter, il tutto corredato da molte utili illustrazioni.

In chiusura una scheda esemplificativa di raccolta dati creata in collaborazione con il Comando VVF di Milano.

PER SCARICARE LA RELAZIONE TECNICA [CLICCA QUI](#)



VENDERE LA CASA ALL'ASTA? SI PUÒ FARE DA SOLI, SENZA TRIBUNALE. DAL NOTARIATO TUTTE LE REGOLE

In un momento di crisi economica senza precedenti che non ha lasciato indenne neanche il settore immobiliare, risulta sempre più difficile vendere la propria casa, per ottenere la liquidità necessaria, per far fronte ai debiti o anche solo per acquistare un altro immobile. Bene. **Esiste una possibilità, efficace e sicura**, per ottenere il risultato voluto:

in
evidenza

quella di mettere all'asta la propria abitazione senza bisogno di passare dal tribunale, semplicemente rivolgendosi a un notaio e affidandogli l'incarico di curare l'intera attività, attraverso una regolare asta pubblica.

A chiarire una metodologia del resto concessa dallo stesso codice civile che all'art. 1336 c.c. disciplina l'offerta al pubblico di vendita di immobili, è il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio n. 153-2014/C.

Si tratta di una possibilità, come spiega lo stesso notariato, che potrebbe diventare **un viatico per sbloccare l'intero settore** e che presenta numerosi vantaggi sia per il venditore che per l'acquirente, tra cui, in primis, **la garanzia sulla piena conformità dell'immobile e sull'assenza di vizi**, grazie ai controlli effettuati dal notaio.

Come funziona l'operazione? In pratica, il proprietario dà incarico al notaio di bandire l'asta, sottoscrivendo al contempo un'offerta al pubblico in forma pubblica. Il notaio, prima di predisporre il bando, dovrà compiere una serie di verifiche e controlli, per assicurarsi che la casa abbia tutte le carte in regola, al fine di assicurare la perfetta conformità della stessa e l'assoluta mancanza di vizi.

Una volta effettuati i dovuti controlli, **il notaio provvede quindi a bandire l'asta pubblica, passando poi all'aggiudicazione**, alla determinazione del prezzo minimo e all'individuazione del miglior offerente, e redigendo l'apposito verbale di aggiudicazione, occupandosi di tutti gli adempimenti necessari (ivi compresi quelli burocratici tipici della compravendita di un immobile) **per il perfezionamento del contratto di vendita.**

PER SCARICARE LO STUDIO DEL NOTARIATO [CLICCA QUI](#)



DAL GOVERNO IL PUNTO SULLA SITUAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

"School book, il punto sull'edilizia scolastica" è un volume che racconta il primo anno di attività della Struttura di missione per l'edilizia scolastica. I finanziamenti nell'ultimo biennio ammontano a ben oltre 3 miliardi, con un impegno economico più alto in questi due anni, rispetto a tutto il decennio precedente. Entro l'apertura

del nuovo anno scolastico sono stati chiusi 1.707 cantieri suddivisi nei tre programmi principali: #scuolenuove, #scuolesicure e #scuolesostenibili.

Sette task force operative in Lombardia, Lazio e in tutte le regioni del Sud, istituite in collaborazione con l'Agenzia per la coesione territoriale, hanno sbloccato cantieri fermi da tempo, contribuendo all'accelerazione di interventi già finanziati. Sono 397 solo nelle tre regioni pilota, Campania, Calabria e Sicilia.

Il libro costituisce una sorta di "pagine gialle" sull'edilizia scolastica. Sono presenti le cifre fino al centesimo e tutte le scuole dove sono stati eseguiti lavori, da Aosta a Brindisi. È stato consegnato ai Ministri e ai Sottosegretari competenti, ai Presidenti di Commissione di Camera e Senato, ad altre Istituzioni e agli Enti locali.

PER SCARICARE IL BOOK [CLICCA QUI](#)

APPALTI PUBBLICI, DAL 1° GENNAIO 2016 SI APPLICANO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO UE N. 966/2012

È entrato in vigore il 31 ottobre 2015 il Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.



Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che ha stabilito le norme relative alla formazione

e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, contiene anche disposizioni in materia di appalti pubblici. Poiché le direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE sono state adottate il 26 febbraio 2014, si è reso necessario modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per tenerne conto in riferimento ai contratti aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto.

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 ottobre 2015, il nuovo Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 aggiunge alcune definizioni e apporta taluni chiarimenti tecnici per assicurare che la terminologia del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sia allineata a quella delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE.

Il nuovo Regolamento, che **si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016**, sostituisce l'intestazione del titolo V "Appalti pubblici e concessioni", sostituendo gli articoli in materia di: definizioni (art. 101); misure di pubblicità (103); procedure di appalto (104); preparazione di una procedura di appalto (105); criteri di esclusione e sanzioni amministrative (106); rigetto di una procedura di appalto (107); sistema di individuazione precoce e di esclusione (108); aggiudicazione dei contratti (110); presentazione, comunicazione elettronica e valutazione (111); contatti durante la procedura di appalto (112); decisione di aggiudicazione e informazione dei candidati o offerenti (113); annullamento della procedura di appalto (114); garanzie (115); errori sostanziali, irregolarità e frodi (116); l'amministrazione aggiudicatrice (117); soglie applicabili e periodo di status quo (118); norme in materia di accesso agli appalti (119); norme dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di appalti (120); misure di follow-up (166); norme in materia di accesso agli appalti (191).

Inoltre, il nuovo Regolamento sopprime l'art. 109 e aggiunge i seguenti articoli su: appalto interistituzionale e appalto congiunto (104 bis); tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso l'individuazione dei rischi e l'imposizione di sanzioni amministrative (105 bis); esecuzione e modifiche del contratto (114 bis).

PER SCARICARE IL REGOLAMENTO EUROPEO [CLICCA QUI](#)

IL DDL SULLA CONCORRENZA

La camera ha approvato il disegno di legge annuale sulla concorrenza che contiene più di quaranta articoli e interviene in molti settori, dalle professioni all'energia, dai servizi postali alla Rc auto. Le principali novità:

- **Notai.** Ci sarà un notaio ogni cinquemila abitanti, e non più ogni settemila, dunque il numero totale di notai aumenterà. Inoltre il registro delle successioni sarà trasferito dai tribunali al consiglio nazionale del notariato.
- **Avvocati.** Soci di capitale (persone, società di capitali o cooperative) potranno entrare nelle società tra avvocati. I due terzi della società in questione dovranno però essere composti da professionisti.
- **Farmacie.** Le farmacie potranno essere società di capitali, ma tra i soci non potranno esserci medici, produttori di farmaci e informatori scientifici. Inoltre la stessa società potrà detenere più di quattro licenze, contrariamente al passato. Gli orari e i turni di apertura stabiliti dalle autorità competenti indicheranno il minimo di servizio da prestare. Infine, nei comuni fino a 6.600 abitanti, in caso di riduzione della popolazione, le farmacie potranno trasferirsi in un altro comune della regione pagando cinquemila euro.
- **Fondi pensione.** Le forme pensionistiche complementari non potranno raccogliere sottoscrizioni tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Inoltre sarà avviato un processo di riforma dei fondi pensione.
- **Poste.** Dal 10 giugno 2017 Poste italiane non avrà più l'esclusiva sulle notifiche di atti giudiziari e multe.
- **Hotel.** Gli alberghi potranno fare offerte personalizzate al cliente a prezzi e condizioni migliori rispetto a quelle dei portali.
- **Assicurazioni per le automobili.** Le compagnie assicurative saranno obbligate ad applicare sconti obbligatori sulle polizze in casi particolari, per esempio quando l'automobilista ha fatto installare una scatola nera – i cui costi sono a carico dell'assicurazione. Inoltre sono proibite le differenze territoriali dei costi assicurativi: gli automobilisti con scatola nera che non hanno incidenti da cinque anni e vivono in zone in cui la media delle polizze è più alta della loro, potranno avere uno sconto.
- **Distributori di carburante irregolari.** Sarà creata un'anagrafe di tutti gli impianti di distribuzione carburanti. I gestori di pompe irregolari dovranno autodenunciarsi per evitare una multa da 2.500 a settemila euro. Sarà concesso un anno di tempo per la messa in regola.
- **Fine del mercato tutelato dell'energia.** È stato cancellato il termine originariamente fissato dal ddl (inizio 2018) per la fine del periodo di transizione. Un decreto ministeriale dovrà riformare il bonus sociale per l'energia e il gas.
- **Telefonia.** Le spese previste in caso di recesso o trasferimento dell'utenza a un altro operatore dovranno essere note al consumatore dall'inizio del contratto. Inoltre le procedure di migrazione da un operatore all'altro saranno semplificate e nelle telefonate a numeri a pagamento si comincerà a pagare solo dopo la risposta dell'operatore. Infine si potranno acquistare biglietti per spettacoli e proiezioni cinematografiche con una carta sim ricaricabile.
- **Registro delle opposizioni.** Si potrà rifiutare anche l'invio di pubblicità per posta, oltre alle telefonate a scopi pubblicitari e commerciali.

- **Antitrust e distribuzione cinematografica.** L'autorità garante della concorrenza e del mercato dovrà verificare che nelle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona) non ci siano soggetti con posizione dominante sul mercato.
- **Carta unica per i rimborsi dei servizi di trasporto.** Varrà sia per i viaggi in treno sia per quelli su gomma. La richiesta di rimborso potrà essere presentata, esibendo il biglietto, subito dopo il viaggio.
- **Srl.** Si potrà istituire una società a responsabilità limitata semplificata con una scrittura privata, anche se resta l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese.
- **Ingegneri.** L'articolo 31 chiarisce la validità, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nei rapporti interprivati, dei rapporti giuridici relativi a commesse ricevute da società di ingegneria aventi le forme della società di capitali. Lo stesso articolo abroga il comma 2 del citato articolo 24 che, prevedendo un apposito regolamento (mai emanato), aveva fatto dubitare degli effetti dell'abrogazione espressa del divieto di svolgere attività professionali in forma associata contenuto nell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. In sostanza la norma chiarisce definitivamente la legittimità dei contratti che le società di ingegneria stipulano nel settore privato e precisa che il divieto di esercizio della professione in forma societaria, risalente ad una legge del 1939, è da ritenersi abrogato dal 1997, quando fu approvata la legge "Bersani" (i dubbi oltre per il quadro giuridico poco chiaro erano sorti a seguito di una sentenza del Tribunale di Torino di senso opposto del 2013). Nel settore privato le società di ingegneria potranno operare al pari di quanto previsto oggi per le commesse pubbliche, con alcune garanzie come l'obbligo di stipulazione di polizza assicurativa e l'indicazione nominativa dei responsabili dell'attività professionale (progettazione e simili).

PER SCARICARE IL DL CONCORRENZA [CLICCA QUI](#)

CERTIFICATI VERDI, LE TEMPISTICHE DAL 2016 PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

Il Gse informa gli operatori che "a partire dall'anno 2016 - in continuità con le tempistiche di cui all'articolo 20, comma 4, lettera e) previste dal DM 6 luglio 2012 per il ritiro dei Certificati Verdi 2015 - gli incentivi spettanti alla produzione di energia elettrica degli impianti di cui all'articolo 19, comma 1 del DM 6 luglio 2012 per i quali la produzione incentivata è determinabile su base mensile, verranno erogati dal GSE su base trimestrale entro il secondo trimestre successivo a quello di riferimento.




Per tali impianti il GSE provvederà a rendere disponibile agli operatori - coerentemente con le tempistiche attualmente in vigore per l'emissione mensile dei Certificati Verdi - la certificazione mensile della produzione incentivata, del relativo controvalore economico dell'incentivo e della data di erogazione da parte del GSE.

Sempre a partire dall'anno 2016, gli incentivi spettanti alla produzione di energia degli impianti di produzione di cui all'articolo 19, comma 1 del DM 6 luglio 2012 per i quali la produzione incentivata non è

determinabile su base mensile e degli impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui all'articolo 19, comma 2 del DM 6 luglio 2012, verranno erogati dal GSE su base annuale in continuità con le tempistiche previste dalle attuali procedure applicative”.

NUOVO MECCANISMO DAL 1° GENNAIO 2016. Ricordiamo che, come previsto dal DM 6 luglio 2012, dal 1° gennaio 2016 si applicherà la nuova tariffa incentivante "I".



EFFICIENZA ENERGETICA NEL PATRIMONIO CULTURALE, LE LINEE GUIDA

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha pubblicato le linee d'indirizzo per il **miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale**, in particolare per quanto riguarda l'architettura e i centri e i nuclei



storici e urbani.

Il documento, ha l'obiettivo di fornire le indicazioni utili alla **valutazione e al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio culturale**, con riferimento specifico alla normativa italiana in termini di risparmio ed efficienza energetica degli edifici.

Ai **progettisti** viene fornito uno strumento per valutare le prestazioni energetiche dell'edificio storico e i criteri operativi per l'elaborazione del progetto per gli eventuali interventi di riqualificazione; mentre al **personale del Ministero** viene fornito uno strumento scientifico che coniughi il rigore scientifico all'aggiornamento tecnico, e che consenta al personale di dialogare con il progettista.

Queste linee d'indirizzo affrontano anche il problema legato alle ricadute di un uso efficiente dell'energia per la **protezione e la conservazione dei centri e dei nuclei storici e dell'architettura rurale a fini paesaggistici**, e sulla qualità dell'intervento contemporaneo per la riqualificazione degli edifici e dei nuclei urbani. Le linee d'indirizzo, dunque, approfondiscono:

- I beni architettonici in riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- L'analisi dei caratteri tecnico-costruttivi dell'edilizia storica;
- La valutazione della qualità ambientale negli edifici storici;
- L'analisi del sistema impiantistico esistente;
- Elementi conoscitivi sul patrimonio edilizio moderno e contemporaneo.
-

PER SCARICARE LE LINEE GUIDA [CLICCA QUI](#)



NEWS FISCALI

IMPOSTA DI SUCCESSIONE: PAGAMENTO A RATE

Gli eredi che debbano pagare più di 1000 euro di **imposta di successione** di possono versarla a rate: in particolare, si può ottenere una **dilazione in 8 rate trimestrali** oppure (se il debito supera 20.000 euro) in **12 rate trimestrali**.

in
evidenza

La dilazione è automatica, ossia spetta a semplice richiesta da parte del contribuente, senza che vi sia bisogno, come in passato, di autorizzazione o di prestare una preventiva garanzia (fino ad oggi bisognava versare subito il 20% dell'imposta liquidata mentre, per la parte residua, era possibile una dilazione fino a massimo 5 rate annuali). È questa una delle principali novità del decreto legislativo di riforma della riscossione (**D.Lgs. n. 159 del 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 e in vigore dal 22 ottobre 2015**)

Gli eredi dovranno versare entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di liquidazione, il **20% di acconto** del totale dovuto e potranno poi rateizzare il restante importo, in via "automatizzata" (senza cioè ottenere il benestare dell'ufficio competente).

Le produrranno comunque **interessi** a decorrere dal primo giorno successivo al pagamento dell'acconto. Per uniformare le scadenze, ciascuna rata scade l'ultimo giorno del trimestre.

Il mancato versamento dell'acconto del 20% o di una delle rate entro la scadenza della rata successiva comporta la **decadenza** dalla rateazione, salvo non si tratti di "**lieve inadempimento**" ossia nel caso di:

- inadempimento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, 10mila euro;
- tardivi versamenti dell'acconto (ossia il 20% da versare entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione) oppure del totale dovuto nel caso di pagamento in un'unica soluzione, non superiori a sette giorni.

In questi due casi, non scatta la decadenza a condizione che il versamento venga eseguito entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero in caso di ultima rata o di unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Il contribuente ha poi la possibilità di regolare eventuali inadempienze aderendo al ravvedimento operoso e applicando così le riduzioni sanzionatorie differenziate a seconda del momento in cui avviene il pagamento.

In caso di mancato pagamento o di decadenza dal beneficio della dilazione, scatta la **sanzione del 30%**, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, oltre gli interessi.

PER SCARICARE IL D.LGS. N. 159 DEL 2015 [CLICCA QUI](#)



IL NUOVO IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA RIFORMA FISCALE. SUCCESSIONI, CONTRATTI DI LOCAZIONI, IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, Supplemento Ordinario n. 55, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 recante "Revisione del sistema sanzionatorio", in



attuazione dell'articolo 8, comma 1, della riforma fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23).

In vigore dal 22 ottobre scorso il Decreto, prevede un trattamento sanzionatorio più morbido qualora il contribuente sani spontaneamente la sua posizione in tempi ristretti

CESSIONI, RISOLUZIONI E PROROGHE ANCHE TACITE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE.

La risoluzione anticipata, la cessione e la proroga del contratto di locazione e di affitto di beni immobili sono disciplinate, ai fini dell'imposta di registro, dall'articolo 17 del Tur, secondo cui l'imposta deve essere liquidata dalle parti contraenti e assolta entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Ai sensi del successivo comma 2, l'attestato di versamento relativo alle predette cessioni, risoluzioni e proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento. Già con circolare 12/1998 è stato evidenziato che, attraverso tale adempimento, il contribuente rende edotta l'Amministrazione finanziaria delle vicende giuridiche del contratto di locazione e corrisponde la relativa imposta, evitando gli ulteriori obblighi connessi alla formalità della registrazione. Successivamente, con risoluzione 36/2001, è stato chiarito - con riferimento alla specifica fattispecie di proroga tacita del contratto di locazione - che l'omesso versamento nei termini dell'imposta di registro non configura un'ipotesi di omessa registrazione sanzionabile ai sensi dell'articolo 69 del Tur, bensì un caso di omesso versamento, cui è applicabile la sanzione prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997.

Il Dlgs 158/2015 riforma, in un'ottica di maggiore tassatività, la disciplina sanzionatoria relativa alla risoluzione anticipata, alla cessione e alla proroga del contratto di locazione e di affitto di beni immobili, anche nell'ipotesi in cui questi siano soggetti a cedolare secca. In particolare, al comma 1 dell'articolo 17 del Tur, il decreto sanzioni introduce l'espressa previsione secondo cui la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite del contratto di locazione deve essere presentata entro il **termine di trenta giorni** all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione.

Oltre all'introduzione espressa dell'adempimento comunicativo viene individuata, al comma 1-bis, la sanzione applicabile nelle ipotesi in cui il contribuente non esegua, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui sopra, ossia la sanzione per omesso versamento, di cui all'articolo 13 del Dlgs 471/1997. Contestualmente, viene rimossa la previsione, contenuta nel comma 2 dell'articolo 17, in forza della quale il contribuente è tenuto a presentare l'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe all'ufficio del Registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento. Prima delle modifiche introdotte con il Dlgs 158/2015, per la tardiva comunicazione della risoluzione anticipata, proroga e cessione del contratto relativo all'immobile per cui fosse esercitata l'opzione per la cedolare secca, non era previsto uno specifico trattamento sanzionatorio. Si ricorda che, con il termine cedolare secca, si fa riferimento alla possibilità,

introdotta nell'ordinamento a decorrere dall'anno 2011, di assoggettare il canone di locazione relativo ai contratti aventi a oggetto immobili a uso abitativo e le relative pertinenze, a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca è sostitutiva anche delle imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.

L'articolo 17 del "decreto sanzioni" inserisce, a tale riguardo, una previsione per i contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, ai sensi dell'articolo 3 del Dlgs 23/2011 (la disciplina relativa alla dichiarazione infedele ai fini della cedolare secca è stata inserita nell'articolo 1 del Dlgs 471/1997, con contestuale soppressione del comma 5 della disposizione in commento).

Al fine di creare un trattamento sanzionatorio completo anche per i contratti di locazione soggetti a cedolare, infatti, viene previsto che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a 67 euro. Tale sanzione è dovuta nella misura di 35 euro, se il ritardo non è superiore a trenta giorni.

OMISSIONE DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E DELLA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA.

L'articolo 18 del "decreto sanzioni" modifica – in linea con gli interventi operati nell'ambito del Dlgs 471/1997 ai fini delle imposte dirette e dell'Iva – la disciplina sanzionatoria applicabile all'ipotesi di omissione della richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.

Rientra in tale ipotesi anche l'omissione della presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 del Tur, relative a eventi che, a norma del medesimo Tur, diano luogo a ulteriore liquidazione di imposta, che devono essere presentate entro venti giorni all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione.

La violazione dell'obbligo è punita con la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'imposta dovuta.

Il legislatore delegato ha introdotto, anche per tale fattispecie e in linea con la volontà di realizzare una maggiore proporzionalità del sistema sanzionatorio, l'ipotesi di ritardo, prevedendo una riduzione pari al 50% della misura minima e massima della sanzione prevista per omessa registrazione – che, dunque, viene fissata nella più lieve misura compresa tra il 60 e il 120% – qualora la richiesta di registrazione sia effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni. L'importo minimo della sanzione ridotta non può essere comunque inferiore a 200 euro. Con le stesse finalità, l'articolo 18 del "decreto sanzioni" modifica le misure minima e massima della sanzione prevista dall'articolo 72 del Tur per l'occultamento di corrispettivo. Si tratta delle ipotesi caratterizzate da occultamento, anche solo parziale, del corrispettivo convenuto tra le parti, in cui trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura compresa tra il 200 e il 400% della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato. La misura di questa sanzione viene ora ridotta nella misura compresa tra il 120 e il 240% della differenza.

MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE.

L'articolo 27 del Dlgs 158/2015 modifica l'articolo 6 del Dlgs 347/1990, recante i termini per la trascrizione ai fini dell'imposta ipotecaria, dovuta per le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari.

In particolare, ai sensi della richiamata disposizione, i notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalità prescritta nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito.

Anche i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno, comunque, partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

Il Dlgs 158 modifica, proprio con riferimento a tali soggetti, il termine per provvedere, ampliandolo da trenta a centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta. È evidente che la disposizione, ampliando i termini entro i quali i cancellieri sono tenuti a provvedere.

Il decreto modifica, inoltre, la disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia ipotecaria, contenuta nell'articolo 9 del Testo unico, che colpisce le ipotesi di omessa richiesta di trascrizione o di annotazione obbligatoria nei termini di legge con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta.

In linea con le modifiche apportate al Dlgs 471/1997 e a quelle già introdotte in materia di imposta di registro, il decreto introduce, anche per l'imposta ipotecaria, il concetto di ritardo nell'espletamento della formalità, prevedendo la riduzione del 50% della misura minima e massima della sanzione stabilita per l'omessa richiesta di trascrizione o delle annotazioni obbligatorie, qualora la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie siano effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni.

Se, poi, il ritardo (purché non superiore ai trenta giorni) riguarda le "trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito" la sanzione – che per l'omissione è fissata tra 100 e 2mila euro – è ridotta a 50 euro.

RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE.

Anche per la dichiarazione di successione viene introdotto, in linea con la volontà che permea l'intero Dlgs 158/2015, il concetto di ritardo nell'adempimento, al fine di graduare la risposta sanzionatoria e punire in modo diverso il contribuente che provvede con ritardo rispetto a quello che non provvede affatto.

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 28 e 31 del Dlgs 346/1990, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

- i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente
- gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti
- gli esecutori testamentari.

La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.

Il soggetto tenuto che ometta di presentare la dichiarazione di successione è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta, si applica la sanzione amministrativa fissa compresa tra 250 e 1.000 euro.

Il decreto aggiunge al trattamento sanzionatorio appena visto una specifica previsione che consente l'applicazione di una sanzione ridotta in caso di lieve ritardo nell'adempimento (contenuto nei trenta giorni dalla scadenza del termine originario), sanzione ulteriormente ridotta se, dalla dichiarazione, non emerge un debito d'imposta.

In particolare, se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio in luogo della sanzione piena, fissata nella misura compresa tra il 120 e il 240 per cento. Se, invece, non è dovuta imposta, ai lievi ritardi, si applica la sanzione amministrativa da 150 a 500 euro.


RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA DI BOLLO.

Con l'articolo 29 sono state apportate modifiche agli articoli 24 e 25 del Dpr 642/1972, recanti la disciplina sanzionatoria dell'imposta di bollo. In particolare, all'articolo 24, si è proceduto all'adeguamento in euro delle sanzioni, ancora espresse in lire, poste a carico di arbitri, funzionari e pubblici ufficiali per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19, sanzioni fissate, per ogni atto documento o registro, nella misura compresa tra 100 e 200 euro.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 19, i predetti soggetti che ricevano in deposito o in produzione atti e registri non in regola con le disposizioni in materia di bollo, sono tenuti a inviarli per la loro regolarizzazione al competente ufficio del Registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo. I soggetti tenuti all'adempimento sono espressamente individuati nell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'Autorità giudiziaria, nel cancelliere o segretario. L'articolo 25 è stato modificato, oltre che mediante un adeguamento degli importi ivi contenuti, anche attraverso un intervento di carattere sostanziale.

La norma disciplina l'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta e l'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio. In particolare, la mancata corresponsione, in tutto o in parte, dell'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetta, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa dal 100 al 150% dell'imposta o della maggiore imposta. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista per l'assolvimento del tributo in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 15, quinto ultimo comma, è punita con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta dovuta.

PER SCARICARE IL DECRETO LEGGE [CLICCA QUI](#)



ADOTTATE LE NUOVE VERSIONI DELLE SPECIFICHE ATTUATIVE DELLE LINEE GUIDA PER I PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha adottate le nuove versioni delle specifiche attuative delle linee guida per i pagamenti elettronici a favore di pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi

I nuovi allegati stabiliscono le specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione (Allegato A) e del Nodo dei Pagamenti-SPC (Allegato B). AgID ha adottato le nuove versioni con la Determinazione n.103 del 16 ottobre 2015 e le ha presentate pubblicamente presso la Banca d'Italia.

Tra le modifiche introdotte nelle nuove specifiche attuative si segnala:

- **Marca da Bollo Digitale**: sarà possibile acquistare online le marche da bollo da applicare ai documenti digitalizzati, permettendo così la digitalizzazione dell'intero processo amministrativo.
- **WISP** - Wizard Interattivo per la Scelta del PSP: sistema che definisce una modalità standard e un'unica user experience del processo di pagamento nell'interazione con l'ente creditore. PagoPA mette a disposizione degli enti creditori uno strumento per la gestione univoca della visualizzazione degli strumenti e dei canali di pagamento a disposizione dell'utente.
- **MyBank**: formalizzate le modalità d'uso del servizio MyBank per pagare le PA.
- **Porta di Dominio Equivalente**: modalità semplificate per la connessione degli Enti Creditori al Sistema pagoPA, alternative alla Porta di Dominio SPCoop.

PER SCARICARE L'ALLEGATO A [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE L'ALLEGATO B [CLICCA QUI](#)



IMPOSTA DI BOLLO - ESENTE L'AUTENTICA DI FIRMA SULLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI TERRITORIALI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

L'autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei consigli territoriali degli Ordini professionali, eseguita ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 53 del 21

marzo 1990 e trasmessa mediante lettere raccomandata, **beneficia dell'esenzione dall'imposta di bollo**, di cui all'articolo 1 della Tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 1972.

Le autentiche di firma effettuate ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990, vanno ricondotte nell'ambito applicativo della citata previsione esentativa in quanto tale disposizione appare volta a garantire gli adempimenti connessi con lo svolgimento del procedimento elettorale.

Sono questi i chiarimenti giunti dall'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 91/E del 23 ottobre 2015**, emanata in risposta ad una richiesta di Interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi.

L'obbligatorietà dell'autenticazione della firma nella votazione inviata per raccomandata è prevista dall'articolo 3, comma 7, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 e va effettuata tramite i soggetti legittimati a farlo, che sono quelli previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (ossia: notai; giudici di pace; cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture; segretari delle procure della Repubblica; presidenti delle province; sindaci; assessori comunali e provinciali; presidenti dei consigli comunali e provinciali; presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali; segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia).

PER SCARICARE IL TESTO DELLA RISOLUZIONE N. 91/E/2015 [CLICCA QUI](#)



RATEIZZAZIONE CARTELLE ESATTORIALI: LE NOVITÀ DAL 22 OTTOBRE



Chi sta fruendo di un pagamento rateizzato di una cartella esattoriale sa bene quanto sia importante pagare puntualmente le rate, perché in caso contrario la legge prevede che il beneficio decada automaticamente con la conseguenza che TUTTO il

debito residuo va pagato subito per intero pena il subire azioni di riscossione coattiva (fermo amministrativo dell'auto, pignoramenti, ipoteche, etc.). La decadenza scattava con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, e per il debitore decaduto era impossibile ottenere una nuova rateazione. Con l'entrata in vigore del D.Lgs 159/2015, la decadenza scatta con il mancato **pagamento di CINQUE rate**, anche non consecutive, dall'altra un "ammorbidimento" perché ai soggetti "decaduti" viene concessa la possibilità di ottenere una nuova rateazione a patto di aver pagato tutte le rate insolute al momento della richiesta, per un numero massimo di rate pari a quelle non ancora scadute.

Queste alcune delle novità di uno dei decreti legislativi di attuazione della legge delega in ambito fiscale entrati in vigore per rateizzazioni concesse a partire dal 22 ottobre 2015.

Novità anche per chi è già decaduto. Il decreto infatti apre una porta anche a chi avesse subito la decadenza negli ultimi due anni, più precisamente a partire dal 22/10/2013. Questi soggetti potranno ottenere una nuova dilazione delle rate non pagate presentando domanda all'agente della riscossione entro il 22/11/2015 utilizzando la modulistica disponibile online sul sito www.gruppoequitalia.it, nell'Area Cittadini e nell'Area Imprese. Il nuovo piano **non può superare le 72 rate mensili** e non potrà essere prorogato. Per queste nuove dilazioni la decadenza scatta in caso di mancato pagamento di **DUE rate**, anche non consecutive, con possibilità di ottenere di nuovo il beneficio solo pagando le rate insolute.

Altre novità che scattano sulle rateizzazioni concesse sono:

- il pagamento delle rate può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente bancario (o postale) indicato dal debitore;
- dopo la presentazione della domanda di rateizzazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa; è confermato inoltre che l'ottenimento della rateizzazione, perfezionato dal pagamento della prima rata, determina l'interruzione di eventuali azioni già avviate salvi alcuni casi particolari;

Per tutte le rateizzazioni -nuove o già attive- scatta anche la possibilità per il debitore di smettere di pagare le rate nel caso di ottenimento di un provvedimento di sospensione della riscossione, sia giudiziale (per sentenza) che amministrativo (a seguito di riesame), con ottenimento di una nuova rateizzazione allo scadere della sospensione.

Si ricorda che per debiti fino a 50.000 euro la rateizzazione è ottenibile semplicemente presentando domanda, anche ONLINE ([CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO DI EQUITALIA](#)), domanda che può essere inoltrata in qualsiasi momento, anche se fossero già iniziate azioni esecutive tipo fermo amministrativo o pignoramento, procedure che nel caso di ottenimento del beneficio si sospendono.



AGENZIA DELLE ENTRATE, CHIARIMENTI SULLA NUOVA DISCIPLINA DEI RIMBORSI IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015** fornisce ulteriori chiarimenti sulla **nuova disciplina dei rimborsi Iva**, introdotta per semplificare e accelerare l'erogazione delle somme dal DI n.175/2014 "*decreto semplificazioni*".

In particolare, i chiarimenti riguardano:

- **termini per la presentazione della dichiarazione integrativa a seconda che venga variata la modalità di utilizzo del credito o apposto il solo visto di conformità/sottoscrizione alternativa;**
- **dichiarazione sostitutiva: come procedere nel caso di omissione della compilazione;**
- **dichiarazione sostitutiva - Cessioni di azioni o quote infragruppo - art. 38-bis, comma 3, lett. b) del DPR n. 633 del 1972;**
- **avvisi di accertamento relativi all'imposta di registro e all'imposta sostitutiva;**
- **accertamenti definiti mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale;**
- **calcolo degli interessi ai fini dell'ammontare da garantire nel modello di cauzioni in titoli di Stato per garantire il rimborso dell'IVA;**
- **modello TR presentato per anni d'imposta antecedenti il 2015;**
- **possibilità di inviare un nuovo modello TR dopo la scadenza del termine di presentazione per modificare i dati presenti nel quadro TD;**
- **dichiarazione sostitutiva con riferimento al presupposto di cui all'art. 30, lett. e) del D.pr n. 633 del 1972 (rappresentante fiscale);**
- **garanzia per compensazioni IVA di gruppo.**

PER SCARICARE LA CIRCOLARE [CLICCA QUI](#)

VOLUNTARY DISCLOSURE: IL DECRETO DI PROROGA IN GAZZETTA

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2015, n. 227 il Decreto Legge 30 settembre 2015, n. 153 che proroga la scadenza per l'adesione alla procedura di emersione di beni e capitali trasferiti all'estero senza dichiararli al fisco italiano (c.d. voluntary disclosure). Il provvedimento prevede per l'istituto la seguente proroga dei termini:

- **presentazione delle domande: al 30 novembre 2015;**
- **integrazione della documentazione: al 31 dicembre 2015.**

La proroga, in presenza di un numero molto elevato di richieste di adesione pendenti, risponde all'esigenza di riconoscere più tempo per completare gli adempimenti previsti, tenuto conto delle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, anche in ragione del fatto che l'acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri. Inoltre, è previsto anche per coloro che abbiano già presentato l'istanza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, la possibilità di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015. Il decreto conferma che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno alcun impatto

sull'applicazione dei presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.



AGEVOLAZIONI FISCALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche possono fruire della detrazione Irpef accordata ai lavori di ristrutturazione edilizia, attualmente pari al 50 per cento.

Vi rientrano, ad esempio, le spese per l'installazione di ascensori, montacarichi, elevatori esterni all'abitazione e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992). **Inoltre, la parte di spesa eccedente la quota agevolata con il "bonus ristrutturazioni" è detraibile nella misura del 19% come spesa sanitaria. Per le prestazioni di servizi relative all'appalto di questi lavori, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4% (circolare 7/E del 2001).**

UNITÀ COLLABENTE E DETRAZIONI FISCALI

Un'unità collabente è una costruzione caratterizzata da un notevole livello di degrado, tale da determinarne l'incapacità di produrre reddito. Tali costruzioni, ai soli fini dell'identificazione, possono essere oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita, nella categoria F/2. **Pertanto, il fabbricato iscritto in catasto come unità collabente è di fatto un edificio esistente e, di conseguenza, può usufruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per quelli di riqualificazione energetica (circolare 36/E/2007 e risoluzione 215/E/2009).**



RISTRUTTURAZIONI: CUSTODIA, TRASLOCO DEL MOBILIO E AGEVOLAZIONI FISCALI

Spesso, in occasione di interventi di ristrutturazione di abitazioni i proprietari sostengono spese per la custodia e il trasloco del mobilio esistente per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio. Tali spese, chiarisce l'Agenzia delle Entrate **non rientrano tra quelle oggetto della detrazione** (circolare 57/E del 1998). Analogamente, tali spese **non scontano l'imposta sul valore aggiunto in via agevolata, ma sono soggette all'aliquota ordinaria, attualmente fissata al 22 per cento.**

TERMINI PER CHIEDERE I RIMBORSI FISCALI

Il **termine per richiedere i rimborsi fiscali** è elemento fondamentale della procedura. L'istanza di parte, cioè, deve essere prodotta a pena di decadenza dal diritto, entro termini perentori che possono differenziarsi a seconda delle imposte, o possono essere disciplinati dalle norme generali del Contenzioso Tributario. Quando i rimborsi derivano, però, da sentenze della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia Europea, oppure riguardano tributi armonizzati come l'IVA, la questione si complica notevolmente anche per effetto di diverse e divergenti interpretazioni. **La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un approfondimento sull'argomento.**

in
evidenza

[PER SCARICARE IL DOCUMENTO CLICCA QUI](#)

MODIFICA ONLINE DEI MODELLI F24

Con il Comunicato Stampa del 26 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha segnalato l'attivazione di un nuovo servizio, **Civis24**, con cui è possibile **correggere in modo semplice e rapido gli errori commessi nella compilazione di un modello F24**. I contribuenti che si accorgono di aver commesso un errore pagando le imposte con il modello di versamento F24, possono da ora modificarlo direttamente online, inviando una richiesta tramite il canale Civis. Per accedere al servizio è necessario **essere abilitati ai servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel, per i professionisti che operano per conto dei loro assistiti) e selezionare l'apposito link *"Richiesta modifica F24"*. L'Agenzia ha pubblicato su YouTube **un video** che presenta il servizio e i suoi vantaggi, in attesa della pubblicazione del tutorial che illustrerà i passi da compiere e le operazioni che è possibile effettuare con Civis F24.

[PER SCARICARE LA GUIDA ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO CLICCA QUI](#)

INDICI PREZZI AL CONSUMO SETTEMBRE 2015

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'indice dei prezzi al consumo nel mese di **Settembre 2015**; l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati si è, dunque, attestato per il mese di **settembre 2015** con la nuova base 2010 sul valore di **107,0** con una sensibile variazione negativa rispetto a quello del mese precedente.

La variazione mensile è stata del - **0,4 %** e quella annua del - **0,1 %**. Ai fini della determinazione del **trattamento di fine rapporto (TFR)** maturato nel periodo tra il 15 Settembre 2015 ed il 14 Ottobre 2015, occorre rivalutare la quota accantonata al 31 Dicembre 2014 del + 1,125000%.

Ricordiamo che a partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995).

Il coefficiente di raccordo **dalla base 1995 alla base 2010** dell'indice generale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (senza tabacchi) è **pari a 1,373**.





SENTENZE

PROFESSIONISTE: MATERNITÀ SENZA LIMITI DI ETÀ

Corte Costituzionale, Sentenza n. 205 del 22 ottobre 2015



Con la sentenza in esame, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 72 del decreto legislativo n.151/2001 che stabilisce che per le libere professioniste l'indennità di maternità spetta, per l'ingresso del bambino adottato o affidato, fino al limite massimo di sei anni di età, ampliando così le norme sull'adozione di bimbi italiani. Il limite era già eliminato per le lavoratrici dipendenti (dalla legge n.244/2007) e per le autonome in caso di affidamenti internazionali (dalla sentenza n. 371/2003 della stessa Corte Costituzionale). Diversamente, le professioniste che avessero optato per l'adozione nazionale risultavano ancora penalizzate.

Il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), era stato promosso dal Tribunale ordinario di Verbania nel procedimento vertente tra P.S.C. e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali, con ordinanza del 30 giugno 2014, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2014.

La Corte Costituzionale ha eliminato tale svantaggio, ritenendo:

“Carente di ogni giustificazione razionale, idonea a dar conto del permanere, soltanto per questa fattispecie, di un limite rimosso per tutte le altre ipotesi”.

Secondo la Corte:

“Nel negare l'indennità di maternità soltanto alle madri libere professioniste che adottino un minore di nazionalità italiana, quando il minore abbia già compiuto i sei anni di età, la disciplina si pone in insanabile contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di tutela della maternità e dell'infanzia, declinato anche come tutela della donna lavoratrice e del bambino”.

I giudici costituzionali hanno poi sottolineato:

“Vi è inoltre da considerare che la posizione della madre e del minore di nazionalità italiana non risulta meno meritevole di tutela per il solo fatto che il minore abbia superato i sei anni di età, nel momento in cui il decreto di affidamento preadottivo interviene a formalizzarne l'ingresso nel nucleo familiare. L'inserimento del minore nella nuova famiglia non è meno arduo e bisognoso di «una speciale adeguata protezione» se il minore è di nazionalità italiana e per il dato contingente, e legato a fattori imponderabili, che il minore abbia superato i sei anni di età. Nel limitare la concessione di un beneficio, che tutela il preminente interesse del minore, la norma censurata si traduce, in ultima analisi, in una discriminazione pregiudizievole non solo per la

madre libera professionista che imbrocchi la strada dell'adozione nazionale, ma anche e soprattutto per il minore di nazionalità italiana, coinvolto in una procedura di adozione".

In conclusione: "da tali considerazioni discende l'illegittimità costituzionale della norma, per violazione di tutti i parametri evocati dal giudice rimettente".

CASA MOBILE E PREFABBRICATI: ABUSO EDILIZIO SENZA PERMESSO A COSTRUIRE

Corte di Cassazione, Sezione III penale, Sentenza n. 41067 del 13 ottobre 2015



Ci vuole il **permesso di costruire** anche nel caso di posa a terra di una "casa mobile"; rientrano, infatti, nella nozione di "destinazione abitativa" anche i **prefabbricati**, i **camper**, le **roulotte** ecc. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza in esame.

Costituisce dunque **reato** la collocazione di una casa mobile con stabile destinazione abitativa su un'area, in assenza di permesso di costruire.

Si evita invece la condanna se sussistono contemporaneamente questi quattro requisiti:

- la collocazione della casa mobile deve avvenire all'interno di una "**struttura ricettiva all'aperto**";
- l'ancoraggio al suolo deve essere **temporaneo** (così nel caso di assenza di allacciamenti alla rete idrica);
- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve essere conforme alla legislazione regionale;
- la destinazione deve essere "**turistica**", e perciò "necessariamente occasionale e limitata nel tempo".

Secondo la giurisprudenza più recente, deve ritenersi configurabile il reato di **costruzione abusiva edilizia** in qualunque ipotesi di installazione sul terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte o case mobili, sia pure su ruote, aventi una destinazione duratura e volta al soddisfacimento di **esigenze abitative**.



PERMESSO DI COSTRUIRE, LA SUA DECADENZA RICHIEDE IL PROVVEDIMENTO ESPRESSO DEL COMUNE

Consiglio di Stato, Sentenza 4823 del 22 ottobre 2015

L'operatività della decadenza della concessione edilizia necessita dell'intermediazione di un formale provvedimento amministrativo di carattere dichiarativo, che deve intervenire per il solo fatto del verificarsi del presupposto di legge e da adottare previa apposita istruttoria. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione quarta, con la sentenza in esame.

La decadenza del permesso di costruire non opera di per sé, ma deve necessariamente tradursi in un provvedimento espresso che ne accerti i presupposti e ne renda operanti gli effetti e, sebbene a contenuto vincolato, ha carattere autoritativo che come tale non è sottratto all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 l.

7.8.1990, n. 241 e può essere adottato solo previa formale ed apposita contestazione, esplicazione di una potestà provvedimentale.

Palazzo Spada ricorda che "la giurisprudenza del giudice amministrativo, pur mostrandosi concorde nell'affermare che la decadenza del permesso di costruire costituisce un effetto che discende dall'inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati, è, tuttavia, in prevalenza orientata a richiedere, come condizione indispensabile perché detto effetto diventi operativo, l'adozione di un provvedimento formale da parte del competente organo comunale, ancorché meramente dichiarativo e con efficacia ex tunc, qualunque sia l'epoca in cui è stato adottato e quindi anche se intervenuto molto tempo dopo che i termini in questione erano inutilmente decorsi, e ancorché i suoi effetti retroagiscano al momento dell'evento estintivo".

DEMOLIZIONE PARZIALE DI UN EDIFICIO IN PRESENZA DI DIFFORMITÀ EDILIZIE CHE RIGUARDINO SOLTANTO UNA PARTE DELLE OPERE REALIZZATE

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4843 del 22 ottobre 2010



I pregiudizi cui si riferisce l'art. 34 del d.P.R. 6/6/2001 n. 380 non possono essere diversi da quelli correlato alla pericolosità dell'intervento di demolizione in relazione ai profili statici dell'immobile e, quindi, al pericolo di crollo della restante parte del manufatto una volta eseguita la demolizione della parte realizzata abusivamente. Invero, ad accedere all'assunto che correla il pregiudizio della demolizione al pregiudizio, di tipo funzionale, conseguente all'abbattimento di quella parte di fabbricato ormai collegata alla porzione legittimamente realizzata, la sanzione ripristinatoria avrebbe poche possibilità di effettiva e concreta applicazione, essendo marginali i casi in cui, all'epoca di adozione dell'ordine di demolizione, la parte abusiva non sia già stata in fatto collegata, sul piano funzionale, alla restante porzione dell'edificio. Per conseguenza l'ordine urbanistico resterebbe per lo più alterato dagli abusi e il governo del territorio mancherebbe di strumenti repressivi idonei a rimuovere la gran parte delle realizzazioni non giustificate: patente sarebbe l'effetto generale di delegittimazione e di negazione dell'effettività dell'intero ordine, per tacere del riflesso di pratico incentivo agli abusi stessi. E quindi escluso che possa attribuirsi rilevanza alla "eccessiva onerosità" per l'obbligato di far luogo alla esecuzione dell'ordine demolitorio (sotto il profilo della minore fruibilità che deriverebbe alla parte di edificio legittimamente realizzata).

APPALTI: L'INDICAZIONE DEL SUBAPPALTATORE E GLI ONERI PER LA SICUREZZA

Consiglio di Stato, Sentenza n. 9 del 02 novembre 2015

L'indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell'offerta non è obbligatoria, neanche nell'ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all'art. 107, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Inoltre, non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della

decisione dell'Adunanza Plenaria n. 3 del 2015. Sono questi gli importanti principi di diritto affermati con la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in commento.

Innanzitutto i giudici rilevano come in giurisprudenza, nel corso degli anni, sono maturate due letture contrastanti, tuttavia ritenute dalla Plenaria allo stesso modo ragionevoli e plausibili, circa la definizione della questione del cosiddetto "*subappalto necessario*", che consiste nell'obbligo per l'appaltatore principale, privo delle relative qualifiche, di dichiarare in sede di gara non solo le parti dell'appalto che intende subappaltare, ma anche il nominativo delle imprese cui affiderà questi lavori.

Secondo una prima tesi, la necessità della dimostrazione, ai fini della partecipazione alla procedura, della qualificazione per tutte le lavorazioni per le quali la normativa di riferimento la esige implica, quale indefettibile corollario, **la necessità dell'indicazione del nominativo del subappaltatore già nella fase dell'offerta**, di guisa da permettere alla stazione appaltante il controllo circa il possesso, da parte della concorrente, di tutti i requisiti di capacità richiesti per l'esecuzione dell'appalto. Secondo una diversa, e minoritaria, lettura dell'istituto, viceversa, una corretta esegesi delle regole che presidiano i requisiti di qualificazione, e che escludono che, ai fini della partecipazione alla gara, sia necessario il possesso della qualificazione anche per le opere relative alle categorie scorporabili (esigendo il ricorso al subappalto solo per quelle a qualificazione necessaria e nella sola fase dell'esecuzione dell'appalto), impone la diversa soluzione dell'affermazione del solo obbligo di indicazione delle lavorazioni che il concorrente intende affidare in subappalto, ma non anche del nome dell'impresa subappaltatrice.

La soluzione offerta dalla Plenaria impone, in via preliminare, un approfondimento normativo.

L'art. 92, commi 1 e 3, del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, che disciplina i requisiti di partecipazione alla gara, stabilisce, innanzitutto, che, ai predetti fini, è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente (quando il concorrente, singolo o associato, non la possiede anche per le categorie scorporabili), purché per l'importo totale dei lavori.

Il combinato disposto degli artt. 92, comma 7 e 109, comma 2, D.P.R. 207/2010 e 37, comma 11, D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163 chiarisce, poi, che il concorrente che non possiede la qualificazione per le opere scorporabili indicate all'art. 107, comma 2 (c.d. **opere a qualificazione necessaria**) non può eseguire direttamente le relative lavorazioni ma le deve subappaltare a un'impresa provvista della relativa, indispensabile qualificazione.

L'art. 118 del 12/04/2006, n. 163 (collocato sistematicamente entro la Sezione V del codice, rubricata "**principi relativi all'esecuzione del contratto**") si occupa, invece, di definire le modalità e le condizioni per il valido affidamento delle lavorazioni in subappalto e prevede, per quanto qui rileva, che all'atto dell'offerta siano indicati (solo) i lavori che il concorrente intende subappaltare e che l'affidatario depositi, poi, il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative lavorazioni (unitamente a tutte le attestazioni e dichiarazioni prescritte).

Sulla base dell'esame della vigente normativa di riferimento l'Adunanza conclude "*può, in definitiva, identificarsi il paradigma (riferito all'azione amministrativa, ma anche al giudizio della sua legittimità) secondo cui l'indicazione del nome del subappaltatore non è obbligatoria all'atto dell'offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria,*

risulta indispensabile il loro subappalto a un'impresa provvista delle relative qualificazioni (nella fattispecie che viene comunemente, e, per certi versi, impropriamente definita come "subappalto necessario").

L'Adunanza ritiene che argomentando diversamente "si finirebbe per far dire alla legge una cosa che la legge non dice" oltre ad ottenere un ingiustificato appesantimento delle procedure di gara costringendo "le imprese concorrenti a scegliere una (sola) impresa subappaltatrice, già nella fase della partecipazione alla gara, mediante l'imposizione di un onere partecipativo del tutto sproporzionato e gravoso".

La correttezza della scelta interpretativa sopra enunciata per i giudici è avvalorata da una serie di convergenti argomenti:

- il tenore testuale del tessuto normativo vigente sopra esaminato;
- la previsione nella nuove Direttive dell'obbligo di indicare *ab initio* una terna di nomi di subappaltatori.

Si legge nella sentenza "anche nel disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (all'esame della Camera dei Deputati, in seconda lettura, al momento della redazione della presente decisione) può ricavarsi un ulteriore prezioso riscontro alla tesi scelta dall'Adunanza Plenaria, là dove si ripristina, *ivi*, l'obbligo dell'indicazione di una terna di subappaltatori, ad ulteriore conferma che il silenzio serbato sul punto dal codice dei contratti pubblici in vigore non può essere trattato alla stregua di una lacuna colmabile in esito ad una complessa ed incerta operazione ermeneutica, ma costituisce una scelta chiara e cosciente (tanto che la legislazione precedente e, forse, quella successiva hanno operato e, probabilmente, opereranno una scelta diversa)";

- la necessità di tenere distinto il subappalto (anche quando assume carattere "necessario") dall'istituto dell'avvalimento, perché diversamente opinando diverrebbero perfettamente sovrapponibili.

La decisione in oggetto ha, peraltro, sorprendentemente risolto **la questione dei c.d. oneri di sicurezza per le gare d'appalto bandite prima del 20/03/2015**. Con un altro quesito, infatti, è stato chiesto all'Adunanza Plenaria di chiarire la legittimità (*rectius*: la doverosità) dell'uso dei poteri di soccorso istruttorio nei casi in cui la fase procedurale di presentazione delle offerte si sia perfezionata prima della pubblicazione della decisione dell'Adunanza Plenaria 20/03/2015 n. 3, con la quale è stato chiarito che l'obbligo, codificato all'**art. 87, comma 4, D. Leg.vo 163/2006**, di indicazione degli oneri di sicurezza aziendale si applica anche agli appalti di lavori.

A tale problema l'Adunanza Plenaria offre "una risposta negativa, in quanto con la medesima decisione dell'Adunanza Plenaria è stata espressamente esclusa la sanabilità con il soccorso istruttorio dell'omissione dell'indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, che si risolverebbe in un'inammissibile integrazione postuma di un elemento essenziale dell'offerta (cfr. Ad. Plen. n. 3 del 2015, punto 2.10)".

TERRE E ROCCE DA SCAVO CONTAMINATI: DEROGA ALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 40252 del 7 ottobre 2015

La presenza di arsenico in misura superiore ai limiti consentiti esclude il riutilizzo come sottoprodotti delle rocce e terre da scavo. È quanto affermato dalla **Corte di Cassazione Penale**, III Sezione, con la sentenza in esame.

Nella fattispecie i giudici ritengono palesemente infondato il ricorso contro una condanna per traffico illecito di rifiuti, seguita all'introduzione non autorizzata sul territorio nazionale. Nello specifico si trattava di un carico di rifiuti speciali pericolosi, ovvero terre e rocce da scavo contenenti arsenico oltre i limiti consentiti.

I giudici rilevano, come già ampiamente spiegato dai giudici della fase di merito, che all'epoca del fatto il riutilizzo, quali sottoprodotti, delle terre e rocce da scavo doveva avvenire esclusivamente in base alle condizioni e secondo le procedure descritte dall'art. 186 del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152, in assenza delle quali esse erano - e ancor oggi sono, ancorché in base a diversa disciplina - senz'altro sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.

Secondo costante insegnamento della giurisprudenza infatti ***"l'esclusione dall'applicazione della disciplina sui rifiuti per le terre e rocce da scavo è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della loro riutilizzazione secondo un progetto ambientalmente compatibile, mentre compete al pubblico ministero fornire la prova della circostanza d'esclusione della deroga, ovvero dell'esistenza di una concentrazione di inquinanti superiore ai massimi consentiti"***.

Pertanto la Corte rileva come la generica deduzione difensiva della destinazione delle rocce alla realizzazione di un'opera privata non è in alcun modo sufficiente ad escludere la natura di rifiuto del materiale se non si prova che il suo riutilizzo avviene sulla base di un progetto compatibile con l'ambiente.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

Corte di Cassazione, Sentenza n. 41820 del 19 ottobre 2015

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (o **coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**) è la figura stabilita dalla legge a cui sono attribuiti compiti di **coordinamento e verifica** ai fini del rispetto delle norme di **sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro**.

L'art. 92 del *d.lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza)* stabilisce gli **obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori**.

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- **verifica**, con opportune azioni di coordinamento e controllo, **l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento** e la **corretta applicazione delle procedure di lavoro**
- **verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza e adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo del fabbricato**, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere
- **organizza tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento** delle attività nonché la loro reciproca informazione
- **verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali** al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
- **segnala al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle prescrizioni** e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto

- **sospende in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni** fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, entra nel merito degli **obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori**.

Nel caso il Tribunale aveva dichiarato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori **responsabile di alcune violazioni commesse** nell'ambito di un cantiere edile e lo aveva **condannato alla pena di 6.000 euro di ammenda**.

L'imputato ha proposto **ricorso per Cassazione**, sostenendo che la sentenza gli avrebbe assegnato, in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, alcuni **doveri di vigilanza "minuti" e riconosciuta la responsabilità** in ordine a **violazioni molto specifiche e puntuali** (relative, tra l'altro, alle lavorazioni in prossimità di cavi elettrici, alle passerelle, alle aperture lasciate per il vano ascensore) **non proprie di tale figura** alla quale sarebbe invece demandato soltanto un obbligo di "alto" controllo.

Il ricorso viene accolto dalla Cassazione che annulla la sentenza del Tribunale.

Secondo gli ermellini il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di **vigilanza alta**, che riguarda la **generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento"**, demandata alle figure operative, ossia **al datore di lavoro, al dirigente, al preposto**.

Pertanto la sentenza originaria viene annullata.



STRADA D'ACCESSO AL COMPLESSO RESIDENZIALE INFERIORE IN LARGHEZZA A QUELLA PREVISTA IN PROGETTO E ILLEGITTIMITÀ ABITABILITÀ PARZIALE FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 3786, del 1 agosto 2015

Dagli atti emerge che la larghezza della strada di mt. 3,50, come indicata in progetto, non è stata realmente realizzata sì da integrare gli estremi della difformità denunciata ex art. 25 d.P.R. 380/2001, ostativa al conseguimento per silenzio-assenso dell'abitabilità. La strada d'accesso ai fabbricati realizzata ex novo, costituisce infatti parte del progetto, presentato ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire, che è corredato dalla dichiarazione del progettista, asseverante la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, fra le quali le norme sulla sicurezza. A riguardo, non va passato sotto silenzio che la strada d'accesso prospiciente il torrente, come realizzata, presenta criticità del percorso causalmente riconducibili alla presenza del corso d'acqua, individuabili in particolare nel rischio idrogeologico connesso all'uso di quel territorio, che rafforza, in ragione della potenziale pericolosità per l'incolumità delle persone che vi transitano per raggiungere la propria abitazione, l'esigenza di una rinnovata e più specifica valutazione del Comune sull'effettiva sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell'abitabilità

DISTANZE TRA COSTRUZIONI, LA COMPETENZA È DEL GIUDICE ORDINARIO

Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 21119 del 19 ottobre 2015

Eius receptum che le controversie tra proprietari di fabbricati vicini relative all'osservanza di norme che prescrivono distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi l'avvenuto rilascio del titolo abilitativo all'attività costruttiva, la cui legittimità può essere valutata "incidenter tantum" dal giudice ordinario attraverso l'esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo".

Lo ha riaffermato la Corte di Cassazione con la sentenza in esame.

Ogni concessione edilizia – ricorda la suprema Corte - è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi. "Il ruolo del giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento della licenza, concessione o permesso di costruire (rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi), ha ad oggetto il controllo di legittimità dell'esercizio del potere da parte della P.A. ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A. (Cass 9869/15), ma non può impedire l'esercizio della azione civilistica intrapresa dal vicino per far rispettare la normativa in tema di distanze, che siano queste previste dal codice civile o dagli strumenti urbanistici.

Per il differente ordine in cui le azioni si muovono, essa non è subordinata all'annullamento dell'atto concessorio".

La Cassazione precisa inoltre che "Le previsioni contenute in un piano di lottizzazione e nei progetti esecutivi ad esso allegati con le quali si deroga alle distanze legali tra le costruzioni, danno luogo alla costituzione di diritti rispettivamente a favore e contro ciascuno dei lotti del comprensorio e ne vincolano gli acquirenti".

Pertanto, non è consentito "ampliare singoli fabbricati, in epoca successiva alla costruzione del complesso approvato con il piano di lottizzazione, valendosi di regole derogatorie che trovavano fonte e legittimazione solo a condizione del rispetto delle volumetrie preesistenti.

La variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, aumenti della volumetria danno luogo, infatti, all'ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima (si veda su quest'ultimo punto Cass. 21578/11; 74/11)".

CARTELLI DI CANTIERE

COMUNE DI _____	PROVINCIA DI _____
LAVORI DI _____	CONCESSIONE N. _____ DEL _____
PROPRIETARIO _____	PROGETTISTA _____
COMMITTENTE _____	DIRETTORE DEI LAVORI _____
DIREZIONE DEI LAVORI _____	DIREZIONE CANTIERE _____
ASSISTENTE TECNICO _____	RESPONSABILI F. SINO SICUREZZA _____
COORDINATORE S.M.A. PROGETTAZIONE _____	COORDINATORE DEI LAVORI _____
CALCOLAZIONE STATICO _____	COLLABORATORE IN CORSO D'OPERA _____
IMPRESA DI COSTRUZIONE _____	SUBAPPALTI _____
IMPIANTO ELETTRICO _____	IMPIANTO IDRAULICO _____
IMPIANTO GAS METANO _____	N° PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE _____
N° PRESUNTO DI IMPI. E LAV. AUT. SUL CANTIERE _____	IMPONTO LAVORI _____
INIZIO LAVORI _____	FINE LAVORI _____

CANTIERE EDILE, L'OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEL CARTELLO SI RIVOLGE ANCHE AL COMMITTENTE

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 38380 del 22 settembre 2015

Con la sentenza in esame, la terza sezione penale della Corte di cassazione ricorda che l'obbligo di esposizione nel cantiere edile

del cartello indicante gli estremi degli atti autorizzativi e la descrizione dell'intervento edilizio in corso, "si rivolge, oltre che al costruttore e direttore dei lavori, anche al



committente sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 6 della I. n. 47 del 1985 e, oggi, dall'art. 29, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001”.

Di conseguenza “il committente-proprietario, autonomamente responsabile per legge, non può legittimamente abdicare al proprio obbligo di osservanza semplicemente facendo leva sul fatto di avere affidato i lavori a persona esperta e competente come appunto il direttore dei lavori, non essendo tale solo fatto sufficiente a far venire meno la culpa in vigilando incombente sul committente stesso”.

In più occasioni, la suprema Corte ha specificato che “la responsabilità del committente trova fondamento nell'omissione della dovuta vigilanza, cui egli è tenuto in considerazione del fatto che l'opera soddisfa un suo preciso interesse; ed infatti ogni committente ha l'obbligo di accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni amministrative perché la responsabilità penale, che grava sul destinatario di un obbligo imposto dalla legge, non può essere delegata ad altri”.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, È PERENTORIO IL TERMINE DI 45 GIORNI PER IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4927 del 28 ottobre 2015

È perentorio il termine di 45 giorni, di cui al comma 5 dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004, per l'adozione del parere da parte della Soprintendenza.

Lo afferma il Consiglio di Stato, sezione sesta, con la sentenza in esame.

Ad avviso del Collegio, la lettura sistematica dell'articolo 146 citato non consente di accedere alla soluzione che mira a riconoscere perdurante vincolatività al parere reso oltre i termini di legge.

I giudici di Palazzo Spada richiamano quanto già espresso dalla Sezione con la sentenza n. 2136 del 2015, nella quale si osserva che, nel caso di adozione di un parere (negativo) da parte della Soprintendenza successivamente al decorso del richiamato termine di quarantacinque giorni, sarebbero astrattamente ipotizzabili tre opzioni:

- a) in base a una prima opzione, in siffatte ipotesi dovrebbe concludersi nel senso dell'intervenuta consumazione del potere per l'Organo statale di rendere un qualunque parere (di carattere vincolante o meno);
- b) in base a una seconda opzione, nelle medesime ipotesi dovrebbe concludersi nel senso della permanenza in capo alla Soprintendenza del potere di emanare un parere di carattere comunque vincolante (dovendosi in particolare riconoscere carattere meramente ordinatorio al richiamato termine);
- c) in base a una terza opzione interpretativa, nelle ridette ipotesi non potrebbe escludersi in radice la possibilità per l'Organo statale di rendere comunque un parere in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento; tuttavia il parere in parola perderebbe il carattere di vincolatività e dovrebbe essere autonomamente valutato dall'amministrazione deputata all'adozione dell'atto autorizzatorio finale.

Non sfugge al Collegio l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale di fatto tributario dell'orientamento dinanzi richiamato sub b). E' stato in particolare osservato che, in caso di superamento da parte della competente Soprintendenza del termine ordinariamente previsto per il rilascio del proprio parere (vincolante) ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il potere in capo all'Organo

statale continua a sussistere (tanto che un suo parere tardivo resta comunque disciplinato dai richiamati commi 5 e 8 e mantiene la sua natura vincolante), ma l'interessato può proporre ricorso dinanzi al G.A. per contestare l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione statale. In base a tale orientamento, la perentorietà del termine riguarderebbe non la sussistenza del potere o la legittimità del parere, ma l'obbligo di concludere la fase del procedimento (obbligo che, se rimasto inadempito, può essere dichiarato sussistente dal Giudice con le relative conseguenze sulle spese del giudizio derivato dall'inerzia del funzionario).

Pur tenendo nella massima considerazione l'orientamento appena richiamato, il Consiglio di Stato nella sentenza depositata il 28 ottobre scorso "ritiene che prevalenti ragioni di carattere sistematico depongano nel senso dell'adesione al diverso orientamento volto a riconoscere carattere perentorio al termine di quarantacinque giorni di cui al comma 5 dell'articolo 146, cit. (in tal senso: Cons. Stato, VI, sent. 15 marzo 2013, n. 1561). La decisione in parola (richiamando il pregresso orientamento che riconosceva carattere perentorio al termine riconosciuto alla Soprintendenza per procedere all'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica reso dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 – in seguito: articolo 162 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 -) ha quindi ritenuto che l'evoluzione normativa, la quale ha trasformato l'atto di controllo annullatorio in una forma di cogestione del vincolo, non ha inciso sulla perentorietà del termine entro il quale l'atto di esercizio del relativo potere può e deve essere adottato".

PREZZO VICINO AL COSTO DI COSTRUZIONE :L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUO RETTIFICARE L'INCASSO DICHIARATO

Corte di Cassazione, Sentenza n.18178 del 16 settembre 2015



La cessione di unità immobiliari a un prezzo vicino al costo di costruzione è un'operazione che può essere considerata contraria ai canoni di economicità se la società cedente non fornisce idonea prova contraria all'Amministrazione finanziaria. In tale ipotesi, l'anomalo scostamento tra valore normale e prezzo di cessione costituisce presunzione grave e precisa e l'Agenzia delle Entrate può legittimamente procedere a rideterminare il prezzo di cessione

verosimilmente incassato dalla società cedente e a recuperare le corrispondenti maggiori imposte evase.

Così ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza in esame

Il fatto

La vicenda ha preso origine dal ricorso proposto da una società immobiliare contro un avviso di accertamento, con cui l'ufficio finanziario aveva rettificato il corrispettivo di vendita di una serie di unità immobiliari effettuate nel 2004 in quanto, essendo stati i cespiti venduti a prezzi pressoché pari al costo dei materiali utilizzati per la loro costruzione e non avendo fornito l'impresa idonea prova contraria, le operazioni dovevano considerarsi contrarie ai canoni dell'economicità.

Sulla base di tale ragionamento, pertanto, l'ufficio accertatore aveva rideterminato i prezzi di vendita degli immobili in questione in base al loro valore normale e ripreso a tassazione il maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva.

Il ricorso della società, respinto in primo grado, trovava accoglimento in appello laddove la Ctr aveva ritenuto non applicabile al caso il criterio del "valore normale" per la determinazione del presumibile corrispettivo di cessione degli immobili perché introdotto, nel nostro ordinamento, in epoca successiva (2006) rispetto al periodo d'imposta cui le operazioni sono state compiute (2004).

Avverso la pronuncia d'appello l'Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Corte suprema ha accolto il primo motivo di doglianza proposto dalla parte pubblica, con assorbimento anche del secondo, e ha cassato la sentenza con rinvio a diversa sezione della Ctr.

La decisione

Con il principale motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate ha contestato l'assunto della società secondo cui il criterio del "valore normale" non potrebbe essere applicabile a periodi d'imposta antecedenti all'emanazione della relativa normativa.

Si fa riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 35, comma 2, del DI 223/2006, che ha integrato l'ultimo periodo dell'articolo 54, comma 3, del Dpr 633/1972: tale periodo è stato successivamente abrogato per la sua incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Nel periodo di vigenza, la norma stabiliva che *"per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni"*.

A tal riguardo, l'Agenzia ha eccepito che l'applicazione del criterio previsto dall' articolo 35 *"aveva costituito regola di valutazione e giudizio per l'Amministrazione e non certo requisito di legittimità dell'avviso, nel senso che anche ante emanazione del menzionato decreto lo scostamento del valore normale e prezzo dichiarato poteva essere elemento sufficiente a costituire presunzione grave, precisa e concordante"*.

In base a tale criterio, pertanto, ha errato la competente Ctr allorquando, muovendo dalla accertata antieconomicità delle vendite immobiliari, non ha ritenuto applicabile il criterio del valore normale anche nel 2004, nonostante la modifica normativa sia entrata in vigore solo nel 2006.

I giudici della Cassazione hanno ritenuto fondato il motivo di impugnazione proposto dall'Agenzia delle Entrate, individuando, al contempo, le lacune presenti nella sentenza emessa dalla Ctr.

Questa, infatti, sebbene, da un lato, avesse rilevato che il contribuente, su cui incombeva l'onere di provare l'illegittimità della presunzione, non era stato in grado di fornire idonea prova contraria in ordine alla contestata antieconomicità dell'operazione, dall'altro aveva considerato illegittimo il criterio del valore normale applicato dall'Amministrazione finanziaria per il solo fatto che tale principio non fosse assistito *"dalla natura di presunzione legale"*.

Al contrario, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se le presunzioni avanzate dall'ufficio finanziario fossero sufficienti a integrare un valido criterio per la determinazione dell'effettivo prezzo di vendita, in quanto il giudice tributario può decidere sul *quantum debeat* allorquando *"il contribuente abbia contestato l'invalidità dell'avviso di accertamento per motivi non formali ma di carattere sostanziale"*.

In buona sostanza, l'anomalo scostamento tra valore normale e prezzo di cessione, pressoché pari al costo per la costruzione degli immobili, a fronte del quale il contribuente non è in grado di fornire adeguata prova

contraria, costituisce elemento sufficiente a costituire presunzione grave, precisa e concordante e a rendere, di conseguenza, legittimo il relativo avviso di accertamento e ciò anche in presenza di una contabilità formalmente corretta.

Ai fini delle imposte dirette, infatti, è sempre legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo, ex articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, anche in presenza di una contabilità regolare "ma complessivamente inattendibile potendosi, in tale ipotesi, evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (così Sent. Cass. N. 23550 del 05/11/2014)".

L'INQUILINO È RESPONSABILE DEL DANNO DA INFILTRAZIONI D'ACQUA DOVUTE ALLA ROTTURA DI UN TUBO ESTERNO

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza 21788 del 27 ottobre 2015

È il **conduttore**, e non il locatore, ad essere **sempre responsabile del danno causato da infiltrazioni d'acqua provocate dalla rottura di un tubo flessibile**

esterno all'impianto idrico e sostituibile senza necessità di interventi implicanti demolizioni. Non potendo tale oggetto essere qualificato come componente dell'impianto idrico interno, **la sua manutenzione grava sul locatario e non sul proprietario**. Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza in esame** sul ricorso di un conduttore che si era visto condannare al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per danni che le infiltrazioni d'acqua nel suo appartamento avevano provocato in quello sottostante.

Nonostante il ricorrente denunci che il danno è stato provocato dal mancato collegamento dei flessibili della rubinetteria, parti dell'impiantistica interna dell'immobile, la Cassazione (contrariamente alla doglianza difensiva) ha escluso che la responsabilità nella manutenzione spetti integralmente al proprietario, non ritenendo il conduttore esente da responsabilità.

Precisano gli Ermellini che **la responsabilità tra locatore e conduttore va verificata a seconda che gli impianti siano esterni o interni**.

In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia), occorre in primis la **sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'effetto lesivo**, rapporto che postula **l'effettivo potere sulla stessa e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale**, con conseguente possibilità di intervenire su di essa.

Il proprietario dell'immobile locato, proseguono in giudici, conserva la disponibilità giuridica e la custodia delle strutture murarie e degli impianti in essa conglobati, di cui è responsabile in via esclusiva in caso di danni arrecati a terzi da impianti e strutture stesse.

È il solo **conduttore**, invece, ad essere responsabile per i danni ai terzi provocati dagli accessori e dalle parti del bene locato di cui ha acquistato la **disponibilità e la custodia** nonché la facoltà e l'obbligo



di **intervenire per evitare pregiudizi agli altri**. Nel caso di specie la CTU ha verificato che il danno derivava da un tubo flessibile esterno dall'impianto murario e non dalla rottura di tubi interni alla muratura. Trattandosi di un accessorio visibile ed esterno, il conduttore avrebbe dovuto fare tutti i controlli necessari prima di riattivare l'impianto idrico.



IL LASTRICO SOLARE RIENTRA FRA LE PARTI COMUNI SALVO TITOLO CONTRARIO

Corte di Cassazione, Sentenza n.16367 del 4 agosto 2015

La Corte di Cassazione puntualizza ancora una volta che il lastrico solare rientra fra le parti comuni di un edificio condominiale, ribadendo che la presunzione prevista dall'art. 1117 c.c. può essere vinta solo dall'esistenza di un titolo che dimostri il contrario o dal regolamento condominio che disponga diversamente. Al vaglio dei giudici di legittimità giunge una vicenda ove si discute della proprietà del lastrico solare quando ad esso si accede unicamente da un appartamento all'ultimo piano di un edificio condominiale.

Nel caso di specie esistono due edifici condominiali adiacenti (edificio A ed edificio B), la condomina dell'edificio A occupa una cospicua quota del lastrico solare dell'edificio B ritenendo di esserne proprietaria e chiudendone illegittimamente l'accesso.

Il condominio B cita in giudizio la condomina che occupa il lastrico solare per accertare l'indebita annessione alla proprietà esclusiva di ben 35 mq del lastrico solare, chiedendo l'emissione di un ordine di rilascio e del ripristino dello stato originario dei luoghi illegittimamente alterato.

Mentre in primo grado il Tribunale respingeva le domande del condominio attore, impugnata la sentenza dinanzi al giudice di secondo grado la Corte di appello riformava la decisione assunta dal giudice di prime cure condannando l'appellata (condomina che aveva illegittimamente occupato parte del lastrico solare dell'edificio adiacente) alla restituzione della porzione del lastrico solare di proprietà al condominio B.

Fra le motivazioni a sostegno della propria decisione la Corte d'appello evidenziava **che il lastrico solare doveva considerarsi**, in virtù della presunzione prevista dall'art. 1117 del codice civile, parte comune salvo prova contraria. In pratica a parere dei giudici di secondo grado solo un titolo di acquisto avrebbe potuto validamente dimostrare l'appartenenza di tale bene alla proprietà esclusiva di uno dei condòmini, considerando che neanche dal regolamento condominiale era possibile evincere una diversa proprietà dell'area. Proprio riguardo a tale aspetto la Corte di merito precisa che "nessuna rilevanza poteva essere riconosciuta al regolamento del condominio A, al quale apparteneva l'appartamento della condomina che aveva occupato l'area del lastrico solare del condominio B, trattandosi appunto di un condominio diverso rispetto a quello a cui apparteneva l'area del lastrico solare in questione"

Inoltre, l'atto di compravendita prodotto dalla condomina che aveva occupato il lastrico solare del condominio B, distingueva chiaramente la separazione del terrazzo di proprietà di quest'ultima rispetto al porzione di lastrico solare appartenente all'adiacente edificio (condominio B).

La condomina non convinta delle conclusioni della sentenza di secondo grado ricorre in Cassazione sostenendo:

a) l'esistenza di un atto pubblico che attestava il trasferimento in suo favore della proprietà dell'area del lastrico solare;

b) che la pronuncia di secondo grado non aveva tenuto conto del fatto che non esiste altro accesso al lastrico in questione se non dalla sua proprietà.

La sentenza della Corte di Cassazione in commento respinge tali motivi di ricorso ribadendo che la sentenza di secondo grado ha correttamente evidenziato che *"il lastrico solare per cui è controversia si trova ubicato in un blocco edilizio separato rispetto all'edificio in cui è collocato l'appartamento della ricorrente"*

Dopo aver chiarito tale aspetto la sentenza n. 16367 della seconda sezione civile della Cassazione emessa lo scorso 4 agosto evidenzia che **la presunzione di proprietà condominiale del lastrico solare** avrebbe potuto essere vinta solo attraverso l'esistenza di un titolo di acquisto originario successivo alla venuta ad esistenza del condominio ovvero tramite un titolo proveniente da colui che aveva costituito il Condominio resistente. (Cass. Civ. 8012/2012; Cass. 1658/1999). Inoltre, precisa la Suprema Corte, nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che al lastrico solare si acceda esclusivamente dall'appartamento di proprietà della ricorrente che ne rivendica la sua proprietà.

NON VERSARE LE RITENUTE PREVIDENZIALI RESTA REATO E NON ILLECITO AMMINISTRATIVO FINO AL DECRETO ATTUATIVO

Corte di Cassazione, Sentenza 42678 del 22 ottobre 2015

L'omesso versamento delle ritenute previdenziali rappresenta ancora un reato punibile (ex art. 2, comma bis, L. 638/83) e non un illecito amministrativo, dunque va sanzionato come tale.



Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza in esame, sul ricorso di un uomo condannato per aver omesso di versare le ritenute previdenziali tra il 2008 ed il 2009 (per un importo complessivo poco inferiore agli 8mila euro). Il ricorrente paventa la tenuità del fatto stante la depenalizzazione del reato disposta dal Parlamento con la legge-delega 67/14. Secondo la difesa, "il fatto in sé non potrebbe essere considerato grave, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, essendo innegabile la volontà del legislatore di non considerare più reato condotte omissive" che non eccedono nell'anno di riferimento il limite di 10.000 euro.

Contro tali argomentazioni, gli Ermellini osservano che **il termine per i decreti attuativi** (previsto in 18 mesi dall'entrata in vigore della L. 67/14) **non risulta ancora spirato** all'atto della presente decisione, così che la facoltà concessa per l'emissione del relativo decreto delegato non è stata ancora esercitata.

L'art. 2 L. 638/83 è dunque pienamente vigente, così come tutte le altre norme interessate da modifiche o da depenalizzazione in base alla predetta legge, **quindi, fino all'emanazione dei decreti delegati, il reato in esame non potrà essere considerato violazione amministrativa.**

In conclusione, il Collegio osserva che *"non essendo ancora entrata in vigore la norma abrogatrice del reato in esame, non può farsi riferimento alla ritenuta irrilevanza penale del fatto per affermare il diritto al riconoscimento delle attenuanti generiche"*.



RISCALDAMENTO. LE REGOLE DELL'ENEA CONTRO IL CARO BOLLETTE

Dal 15 ottobre riscaldamenti al via in 4.300 comuni italiani, quelli in zona climatica "E" che comprendono grandi città come Milano, Torino, Bologna, Venezia. Per aiutare i consumatori a scaldare al meglio le proprie case, evitando però sprechi e brutte sorprese nella bolletta (o sanzioni per non aver effettuato le revisioni di legge), arriva un vademecum con le 10 regole-base per un riscaldamento efficiente e più "conveniente", curato dagli esperti del ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e dell'Enea.

PER SCARICARE IL VADEMECUM [CLICCA QUI](#)

ADDIO EXPO: I PADIGLIONI RINASCONO A NUOVA VITA

Sono passati pochi giorni dalla fine di Expo, ma **cosa succederà ai padiglioni dell'Esposizione Universale di Milano?** Ogni nazione a questa domanda ha deciso di rispondere a modo suo.

A rimanere sul sito saranno solamente poche strutture: Palazzo Italia, Cascina Triulza, il Padiglione Zero e l'Albero della Vita.

1) Cascina Triulza

Questa vecchia cascina **c'era prima di Expo e ci sarà dopo**. L'omonima fondazione che la gestisce infatti ha visto questa grande kermesse come solo il punto di partenza della propria attività. In questi sei mesi sono transitati da queste parti oltre 800 eventi e nel prossimo futuro non si vuole certo cambiare direzione.



2) Principato di Monaco

La struttura rinascerà a nuova vita, infatti, **viaggerà fino in Burkina Faso**. In Africa diventerà la sede operativa della Croce rossa locale, all'interno di un centro di formazione del villaggio di Loumbila, poco lontano dalla capitale Ouagadougou



3) Azerbaigian

All'inizio di Expo il padiglione dell'ex repubblica socialista sovietica è stato uno di quelli che aveva maggiormente attirato l'attenzione, dai visitatori è stato infatti ribattezzato il "gioiello". Ora il padiglione tornerà in Azerbaigian, **diventerà, infatti, un centro dedicato alla biodiversità nella capitale Baku**.



4) Coca Cola

Il padiglione della bibita più gasata per eccellenza sarà quasi completamente riciclato. Nella sua seconda vita diventerà addirittura un campo di basket che verrà collocato in un quartiere della città di Milano ancora da decidere.




5) Nepal



È stato l'ultimo padiglione a essere inaugurato. Il paese asiatico, infatti, è stato devastato da un terremoto lo scorso 25 aprile proprio a pochi giorni dall'apertura di Expo. È stato possibile visitare la struttura, per la prima volta nella sua interezza, solo il 12 luglio grazie anche alla collaborazione e all'aiuto di tanti volontari che hanno permesso la realizzazione di tutti i lavori. Le colonne di legno, scolpite a mano, sono una delle parti più suggestive. Verranno **rivendute all'asta e il ricavato andrà ad aiutare**, ancora una volta, quella parte di popolazione nepalese colpita dal terribile sisma.

6) Austria

L'insolito padiglione austriaco ha riprodotto al suo interno la tipica foresta austriaca con l'obiettivo di sensibilizzare i visitatori facendogli capire quanto l'ossigeno prodotto dal mondo verde sia importante per la nostra esistenza. Le piante, hanno fatto perfettamente il loro dovere riproducendo oltre sessanta chili di ossigeno all'ora e, soprattutto, si è creato un ecosistema con tanto di nidi di uccelli, funghi, farfalle e addirittura la nascita di nuove piante. Terminato Expo questa foresta **Continuerà ad essere tale in un'area boschiva in provincia di Bolzano**. Questo trasporto, oltretutto, non rappresenterà infatti nessun shock per gli alberi che, essendo stati piantati qua in primavera, non si sono ancora stabilizzati nel terreno e possono essere nuovamente spostati.



7) Don Bosco

La realtà salesiana era presente a Expo con un proprio padiglione che ha ospitato eventi e conferenze. La seconda vita della struttura sarà, naturalmente, all'insegna dell'utilità sociale. Lo spazio, infatti, verrà trasferito in Ucraina nella città di Vynnykyte dove **diventerà un centro polifunzionale per ragazzi disagiati in grado di ospitarne fino a 300**.



8) Bahrain

Il piccolo stato situato nel golfo Persico offriva nel suo padiglione di Expo un'interessante esperienza botanica. All'interno c'erano infatti dieci diversi frutteti che, nel corso dei sei mesi, hanno dato dei veri e propri frutti. Terminata l'Esposizione Universale torneranno in patria dove **diventeranno un giardino botanico con tutte le specie più rappresentative del patrimoni agrario di questa nazione**.



9) Emirati Arabi Uniti

È stato uno dei padiglioni più visitati di Expo. Le sue file sono diventate qualcosa di leggendario. A disegnarlo Norman Foster, un designer dall'indiscusso valore internazionale. La struttura raccontava come un paese, apparentemente privo di risorse, sia diventato uno dei più ricchi al mondo. Un percorso avveniristico che **verrà trasferito, interamente, a Masdar City**. La prima città del mondo che potrà

fregiarsi di essere a emissioni zero.

10) Svizzera

Gli elvetici l'avevano pensato bene il loro padiglione. Quattro torri piene di acqua, mela, caffè e sale, dove ogni visitatore prendeva gratuitamente quanti e quali alimenti desiderasse. L'unica avvertenza fatta era quella di essere consapevoli che le torri non sarebbero state mai riempite e, quindi, se si prendeva troppo ci sarebbe potuto essere il rischio che i visitatori futuri si sarebbero trovati a mani vuote. Un percorso basato sull'educazione e sul rispetto delle risorse che, senza dubbio, era quanto mai in sinergia con il tema di Expo Milano 2015. Le torri verranno riportate in patria e **diventeranno delle serre urbane destinate a quattro differenti città svizzere**.



TRENITALIA: NUOVI RIMBORSI PER CHI VIAGGIA SULLE FRECCIE

RITARDO DA 30 a 59 MINUTI

Se viaggi su un **Frecciarossa**, un **Frecciabianca** o un **Frecciargento** che fa ritardo dai **30 ai 59 minuti**, Trenitalia ti riconosce un bonus pari al **25%** del prezzo del biglietto. Puoi richiedere il bonus dopo **tre giorni** dalla data del viaggio

(questi i tempi per necessari per la procedura) e utilizzarlo per acquistare un nuovo biglietto per i 12 mesi successivi.

Se hai un abbonamento, un pass o una qualsiasi altra tessera, puoi farti rimborsare alla scadenza della stessa e nei 12 mesi a venire.

Il bonus per l'indennità di ritardo dai **30 ai 59 minuti** non è cumulabile con l'indennità di ritardo superiore ai **60 minuti**, né tantomeno con altri bonus.

RITARDO DAI 60 MINUTI

Se la Freccia in arrivo cumula un ritardo **superiore ai 60 minuti** sono invece previsti altri rimborsi. Ti viene riconosciuta un'indennità pari al **25%** del prezzo del biglietto se il treno fa ritardo dai **60 ai 119 minuti**, mentre se il ritardo supera i **120 minuti**, otterrai il rimborso del 50% sul prezzo del biglietto.

In questo caso puoi scegliere tu la modalità con cui ottenere il rimborso, tra le seguenti:

- Bonus per l'acquisto di un nuovo biglietto entro 12 mesi;

- Contanti (se hai effettuato un pagamento in contanti);
- Riaccredito (per pagamenti effettuati con carta di credito).

L'indennità è calcolata sul prezzo complessivo dell'intera soluzione di viaggio e ti viene riconosciuta anche se hai acquistato il biglietto pagandolo tutto o in parte con un altro bonus da indennità Trenitalia.

DOVE RICHIEDERE IL RIMBORSO DEL BIGLIETTO DEL TRENO

È possibile richiedere il rimborso del biglietto presso:

- qualsiasi biglietteria;
- sul sito di Trenitalia per biglietti ticketless acquistati online, utilizzando la funzione "Richiedi indennizzo" disponibile solo dopo aver visualizzato i dettagli di viaggio;
- l'agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto;
- call center di Trenitalia per i biglietti ticketless acquistati con carta di credito tramite call center e online sul sito www.trenitalia.com.

RIMBORSO BIGLIETTO TRENO REGIONALE: COME E DOVE RICHIEDERLO

Nel caso in cui tu abbia acquistato un biglietto del treno per il trasporto **regionale**, puoi richiedere il rimborso tramite la modulistica presente in biglietteria, inviandola tramite Posta alla Direzione Regionale/Provinciale competente nella località di destinazione del viaggio.

Alla modulistica deve essere allegato il biglietto originale, obliterato sia alla partenza sia all'arrivo. In caso di biglietto elettronico, deve essere allegata la stampa cartacea del biglietto in PDF e la convalida a bordo del treno su cui si è viaggiato. Se la biglietteria è chiusa o assente, dovrai compilare occorrerà compilare il modulo di e spedirlo alla Direzione Regionale competente.

L'invio della modulistica, infine, deve pervenire all'Ufficio entro un anno dall'evento.

Se si verifica un ritardo in partenza superiore ad un'ora per i treni regionali e nazionali, ti spetta il rimborso dell'intero biglietto. In questo caso puoi recarti subito alla biglietteria, se il biglietto è cartaceo, o puoi richiedere il rimborso online sul sito di Trenitalia o telefonare all'apposito Call Center.

CALL CENTER TRENITALIA

Trenitalia ti mette a disposizione tre **call center** a cui chiedere assistenza, informazioni e rimborsi.

Il primo risponde alle tue esigenze nel caso in cui tu debba acquistare biglietti e abbonamenti, fare una prenotazione, richiedere rimborsi o assistenza per Cartafreccia. Il numero da chiamare è: **89.20.21**. Da rete fissa paghi 30,50 centesimi di scatto alla risposta e 54,90 centesimi al minuto.

Al secondo puoi rivolgerti per avere informazioni sull'orario, sulla circolazione dei treni, sui binari di arrivo e partenza dei convogli, per richieste di rimborso, per il servizio di assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta e informazioni sulla conciliazione. Il numero da chiamare è: **199.89.20.21**. Il costo da rete fissa è di 10 centesimi al minuto.

Puoi chiamare il terzo call center per richiedere assistenza in stazione e al binario per i viaggiatori con mobilità ridotta. Il numero verde disponibile solo da rete fissa è **800.90.60.60**, mentre è possibile chiamare il 199.30.30.60 tutti i giorni dalle ore 6.45 alle 21.30 anche da cellulare. Il costo da rete fissa prevede lo scatto alla risposta di 6,22 centesimi e una tariffa di 2,68 centesimi al minuto. La tariffazione elencata riguarda solo la rete fissa, ma è possibile contattare i call center di Trenitalia anche da rete mobile (escluso il numero verde). Il costo della chiamata varia dipendentemente dalla tariffa offerta dal vostro gestore telefonico.



PRANZI IN UFFICIO? L'IMPORTANZA DI CURARE L'IGIENE SUL POSTO DI LAVORO

I ritmi moderni sempre più frenetici stanno radicalmente cambiando le abitudini dei lavoratori italiani, che molto spesso si concedono un pranzo veloce, magari alla scrivania, senza interrompere il lavoro. Un interessante sondaggio è stato condotto indipendentemente su 3000 impiegati di una catena per forniture d'ufficio, con il tentativo di aumentare la consapevolezza sul mantenersi in salute al lavoro. E' emerso che gli impiegati nel 39% dei casi pranzano regolarmente in ufficio, con una maggiore percentuale delle donne che raggiunge il 45% contro il 33% degli uomini.

Mangiare in ufficio alla scrivania, quindi, è un'abitudine abbastanza diffusa che però nasconde una serie di problematiche, da quelle igienico-sanitarie al rischio sedentarietà. La scrivania è un ambiente peggiore per microbi e altro, basti pensare che in base a ricerche, in genere risulta più pulita la tazza del W.C. rispetto alla tastiera di un computer in ufficio.

Gli esperti della nutrizione, inoltre, ci mettono in guardia ormai da tempo sui rischi di questa abitudine, prima di tutto quello di ingrassare.

Infatti anche se in molti casi il problema della mancanza di tempo da concedere a una vera e propria pausa pranzo viene risolto portandosi un panino da casa, in molti altri la soluzione è affidarsi ai distributori automatici, con effetti nocivi per la nostra salute.

Rivalutiamo quindi la buona abitudine di concederci una pausa per il pranzo, lontano dalla scrivania e magari con una breve passeggiata all'aria aperta, per ossigenarsi e ripartire con nuovo slancio.

COLORARE PER GUARIRE DALLO STRESS

Il **colouring** è una moda che sta prendendo piede un po' ovunque e la ragione del successo di un passatempo apparentemente infantile (com'è appunto quello di colorare disegni prestampati) pare risiedere nei suoi effetti benefici sull'umore e sullo stress.

Ma ci può essere un fondamento di verità in questa pratica

di intrattenimento? Diciamo che la possibilità di concentrarsi su azioni semplici e ripetitive come il colorare immagini, può senza dubbio aiutare a staccare la spina dalle preoccupazioni quotidiane in un modo assimilabile ad altre attività di svago, come ascoltare la musica o leggere un bel libro.

Inoltre, la scelta dei colori può permetterci di esprimere i nostri stati d'animo in modo sublimato. C'è comunque una differenza netta tra creazione artistica e colouring, nel quale il soggetto è chiamato a colorare un'immagine pre-stampata, stando dentro i bordi dell'immagine. Si tratta quindi, a differenza della creazione artistica, di un'attività più definita e strutturata.



Senza dubbio, il fatto di colorare rimanendo entro i bordi dell'immagine può infondere un senso di controllo e di padronanza su di sé e sulla propria vita. Inoltre, il semplice movimento della matita o del pennarello avanti e indietro all'interno di confini ben definiti, che tra l'altro ci riporta indietro ai tempi della nostra infanzia, può essere sperimentato dal soggetto come una particolare forma di contenimento.

In rete oggi si trovano moltissimi altri libri da colorare "da grandi", alcuni davvero curiosi e divertenti: quello modaiolo e fashion di Yves Saint – Laurent, quello nostalgico sugli anni '90, quello da veri addicted di serie TV su Game of Thrones, quello intellettuale di MoMA o quello vintage di Andy Warhol.



SALUTE: OCCHIO AL PISOLINO, AUMENTA RISCHIO DIABETE

Concedersi un pisolino troppo lungo, finisce per moltiplicare il rischio di diabete di tipo 2.

L'avvertimento arriva da uno studio presentato al 51esimo Congresso dell'Associazione europea per

lo studio di diabete (Easd): se il pisolino supera la durata di un'ora il pericolo di ammalarsi aumenta del 46%. Ma la cosa migliore è puntare la sveglia dopo 40 minuti al massimo, perché solo superando questa soglia il pericolo di ritrovarsi diabetici inizia a crescere, fino ad impennarsi una volta raggiunti e passati i 60 minuti di riposo.

Oltre al dato sulla durata ideale della siesta - benefica solo rimanendo al di sotto dei 40 minuti al giorno, non importa se concentrati in un unico pisolino o 'spalmati' in tanti microsonni - è risultato che soffrire di sonnolenza diurna si associa a un +56% del rischio di diabete 2.

Le ragioni di questo legame sono ancora da chiarire.

La sonnolenza diurna può essere la conseguenza di disturbi del sonno come le apnee ostruttive (Osa) che rappresentano un fattore di rischio indipendente per attacchi di cuore, ictus, eventi cardiovascolari fatali e non, mortalità per tutte le cause.

Problemi, quelli a cuore e arterie, legati a doppio filo con il diabete. Quanto alla durata del pisolino 'doc', non troppo lunga pena l'ammalarsi, gli scienziati avanzano un'ipotesi.

Molti lavori hanno provato gli effetti benefici del concedersi una siesta di circa mezz'ora, perché favorisce l'allerta e la funzionalità motoria.

Probabilmente i vantaggi del pisolino breve dipendono dal fatto che ci si sveglia prima di entrare nella fase del sonno a onde lente.

Se invece la siesta è lunga si fa in tempo a entrare in questa fase, ma non a portarla a termine per intero.

Il risultato è che ci si ritrova intontiti e ancora assonnati, con gli occhi rischiano di chiudersi di nuovo, alimentando la sonnolenza diurna che sembra associata al diabete.



WWF ITALIA: "IN DIFESA DEL CLIMA, È SCATTATA L'ORA POLARE"

Se si fa attenzione alle proprie scelte e quotidiane, però, si possono ridurre i danni per il clima e per il pianeta. Lo ricorda il WWF Italia che, attraverso "L'ora

polare" mira a sensibilizzare gli italiani e aiutarli a "riprendersi il clima attraverso gesti semplici e intelligenti". Se si vuole ridurre il proprio impatto ambientale, contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e allo stesso tempo risparmiare un bel po' di soldi, basta fare attenzione ai piccoli gesti quotidiani. Luci accese dove non serve, apparecchi costantemente lasciati in stand-by, uso dell'auto anche per piccoli spostamenti, diete sregolate: sono solo alcuni degli esempi portati da "L'ora solare", che ci ricordano come la lotta ai cambiamenti climatici stia più nelle nostre mani, che in quelle di decisori a cui affidiamo il nostro futuro.

PER ACCEDERE ALLE PAGINE INFORMATIVE CON GLI ECO CONSIGLI MESSI A DISPOSIZIONE DAL WWF [CLICCA QUI](#)

CONSEGNA GRATUITA FARMACI A DOMICILIO

Chi non è in grado di recarsi in farmacia, per gravi malattie o disabilità, può chiamare il **numero verde 800 189 521**, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e risponderà un operatore al quale indicare le generalità e l'indirizzo al quale recapitare il farmaco; successivamente l'operatore verificherà quali farmacie vicine al domicilio indicato sono disponibili ad effettuare il servizio. Qualora ci siano farmacie disponibili, l'operatore metterà l'utente in contatto telefonico con quella più vicina al domicilio, alla quale si potrà richiedere la consegna dei farmaci. Il servizio è offerto dalle farmacie associate a Federfarma che hanno aderito all'iniziativa (con il patrocinio del Ministero della Salute), alla quale non partecipano però le farmacie comunali.

CANI IN CASA: NESSUNO PUÒ OPPORSI NEL CONDOMINIO, MA SEMPLICI REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE

La legge è sicuramente dalla parte di chi possiede un animale domestico. Nessun condomino del palazzo può opporsi a questa scelta, secondo l'ultima riforma introdotta in materia, e secondo una ormai consolidata serie di sentenze della Corte di Cassazione. Ma la legge non è tutto. **La convivenza nei**

condomini è spesso avvelenata proprio da cani e gatti, che sono la prima causa di contenziosi tra vicini di casa. Rumori molesti, scale sporche, ascensore bloccata. Fino al morso che finisce prima in un pronto soccorso e poi in un'aula del tribunale.

Se, dunque, nessun regolamento condominiale può impedire a una persona di avere un cane o un gatto in casa, **esistono poche e semplici regole di convivenze civile che aiutano ad evitare inutili dissapori.**



- **Sempre al guinzaglio.** Quando portate un cane a passeggio nelle aree condominiali, pensiamo alle terrazze comuni, tenetelo sempre al guinzaglio. Eviterete qualsiasi spiacevole sorpresa.
- **Pronti a pulire.** Può capitare che il cane faccia i suoi bisogni proprio al momento di rientrare in casa, magari nelle scale o in ascensore. Bene: in questo caso dovete essere pronti a pulire gli spazi comuni. Luoghi che non vi appartengono e che non avete il diritto di sporcare.
- **Evitare che il cane abbaia.** I cani spesso sono rumorosi, e possono abbaiare anche per motivi incomprensibili. State attenti, ed evitatelo, specie nelle ore notturne, o la mattina presto. E' fastidioso svegliarsi per le urla di un animale domestico.
- **Portatelo fuori.** E proprio per avere il cane più tranquillo, è bene rispettare una vecchia regola: portatelo fuori, per i suoi bisogni all'aria aperta, almeno due volte al giorno. Mattina e sera.
- **Chiedete scusa.** In ogni caso, se il vostro cane ha sporcato o ha dato fastidio al vicino di casa, provate a chiedere subito scusa. Non perdetevi tempo, non fate finta di nulla, e non siate indifferente.



UFFICIO TEMPORANEO, IL PORTALE PER CHI È ALLA RICERCA DI UNA POSTAZIONE MOMENTANEA

In tempi in cui il lavoro si fa sempre più flessibile, lo scopo della piattaforma "Ufficio temporaneo" è proprio quello di mettere in contatto chi ha necessità di avere un luogo in cui lavorare temporaneamente e chi ha stanze o scrivanie

disponibili. **Un modo anche per non sprecare postazioni inutilizzate e favorire la collaborazione tra le persone che lavorano nello stesso settore.**

Il funzionamento della piattaforma è abbastanza semplice: chi vuole affittare un ufficio deve registrarsi e poi inserire, a pagamento, le informazioni. Chi è invece alla ricerca di una postazione non deve fare altro che effettuare una ricerca sulla piattaforma e poi prenotare la postazione trovata. Il pagamento avviene direttamente sul posto. Un portale facile da utilizzare e sicuro, capace di andare incontro alle diverse esigenze.

PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA UFFICIO TEMPORANEO [CLICCA QUI](#)

FUNGHI VELENOSI: LA GUIDA PER EVITARE EVENTUALI INTOSSICAZIONI ALIMENTARI

I **funghi**, non solo sono un alimento ricco di proprietà benefiche per la salute ma sono anche un ingrediente molto versatile in cucina, adatto a tante diverse e saporite preparazioni. Attenzione però ai funghi raccolti nei boschi. Prima di mangiarli occorre **far controllare sempre i funghi presso gli ispettorati micologici delle Asl in cui, personale esperto, saprà indicarvi se si tratta o meno di funghi commestibili.**



È proprio durante il periodo della raccolta che aumentano i casi di intossicazioni alimentari più o meno gravi dovute al consumo di funghi velenosi.

Diversi i sintomi derivanti dall'ingestione di funghi velenosi o non commestibili: tutto varia a seconda della varietà consumata e si va dalla classica sindrome gastrointestinale fino alle intossicazioni molto gravi che possono interessare il fegato rendendone necessario il trapianto. **In caso di eventuali disturbi conseguenti al consumo di funghi è quindi fondamentale rivolgersi immediatamente a un Centro Antiveneni o al Pronto soccorso più vicino.**

È bene sapere che **le tossine responsabili delle sindromi più gravi sono in grado di resistere sia all'ebollizione che all'essiccamento** e che la contemporanea assunzione di specie diverse può causare sindromi diverse. **Non esiste alcuna cura in grado neutralizzare le tossine mortali dei funghi:** le uniche soluzioni efficaci sono una diagnosi precoce e la tempestività dell'intervento medico.

Ecco allora **un vademecum con tutte le informazioni utili per prevenire le intossicazioni da funghi:**

- Non vi improvvisate cercatori di funghi e comprate soltanto funghi controllati da un vero micologo.
- Evitate un eventuale consumo eccessivo: anche quelli commestibili possono creare eventuali problemi dovuti a intolleranze individuali, funghi guasti o infestati da **parassiti**.
- Evitate il consumo di funghi in gravidanza.
- Evitate la somministrazione di funghi ai bambini se non siete sicuri che siano commestibili.
- Consumate i funghi solo se in perfetto stato di conservazione e ben cotti.
- Se decidete di congelare i funghi, sbollentateli prima di conservarli in freezer e consumateli entro 6 mesi.
- La cottura e l'essiccazione non sono sistemi in grado di rendere meno tossico un fungo mortale.
- Non consumate assolutamente funghi raccolti lungo le strade o vicino a centri industriali.
- Al momento dell'acquisto dei funghi presso un punto vendita, verificate che la cassetta o l'involucro in cui sono contenuti sia munito di un'etichetta in cui si attesta l'avvenuto controllo micologico da parte degli ispettorati micologici delle Asl.
- Prestate attenzione ai funghi sott'olio: possono sviluppare la tossina botulinica in grado di causare una paralisi muscolare che può progredire fino all'insufficienza respiratoria grave. I primi sintomi in genere compaiono circa 24-48 ore dopo l'ingestione dell'alimento contaminato: più precoce è la comparsa dei sintomi, peggiore è la prognosi.



MELOGRANO: TUTTE LE PROPRIETÀ CHE LO RENDONO UN TOCCASANA PER LA SALUTE

Ricco di sostanze nutritive fondamentali per la nostra salute e il nostro benessere, **il melograno è un frutto autunnale dalle proprietà diuretiche, antiossidanti e soprattutto anti-tumorali.** I suoi chicchi color rosso contengono infatti potassio, un sale minerale con effetti diuretici e drenanti e quindi **detossinante** e un'alta percentuale di polifenoli dalle proprietà anti-

invecchiamento e in grado di contrastare l'aterosclerosi e le malattie cardiovascolari. Costituito per l'80 per

cento da acqua, il melograno **contiene inoltre vitamina C e vitamine del gruppo B, fibre, proteine, fosforo e una buona quantità di sodio, magnesio e ferro.** Tutte proprietà che rendono questo frutto un alimento importante da utilizzare in cucina per molte ricette, sia dolci che salate.

L'azione anti-cancro svolta dal melograno pare sia invece dovuta alla presenza di acido ellagico in grado di indurre, secondo alcune ricerche, la morte delle cellule cancerose, soprattutto di quelle al seno.

Ma non solo: il suo consumo permette di contrastare le macchie dell'età e gli effetti della pelle secca: motivo per cui il melograno è spesso un ingrediente chiave per la preparazione di diversi cosmetici naturali. Per essere sicuri di fare il pieno di tutte le proprietà benefiche ricordate di acquistare il melograno a km zero dai rivenditori locali: ne guadagnerete molto sulla qualità e il sapore.

PANTONE CREA UN NUOVO COLORE : IL GIALLO MINION

Pantone, riferimento assoluto nel mondo della grafica, **ha presentato un nuovo colore il Giallo Minion.** Si ispira ai Minion, i personaggi di *Cattivissimo me*, il cartoon di successo che ha introdotto



nell'immaginario globale questi piccoli lavoratori tuttofare al servizio del cattivo Gru. I Minion, che amano i cattivi ma hanno un aspetto che fa tenerezza, sono diventati talmente popolari da meritarsi un codice colore della paletta Pantone. Il codice finale del colore è dato dal "giallo medio" dei Minion, identificato tramite lo spettroscopio in modo che non sia uguale da altri gialli.

I MERCATINI DI NATALE

Manca ancora qualche mese al Natale, ma il fascino dei mercatini rimane sempre indelebile nella nostra memoria per tutto l'anno. Organizziamo quindi per tempo qualche escursione piacevole per gli acquisti natalizi.

CLICCANDO QUI puoi accedere ad una utile pagina che aggiorna costantemente tutte le date dei mercatini organizzati in tutta Italia. Basta inserire la regione, la località che interessa per trovare tutte le informazioni.



Legge di stabilità 2016: in sintesi il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016). Una manovra finanziaria di 26,5 miliardi di euro, che prosegue il piano di taglio delle tasse, avviato lo scorso anno, intensifica la lotta contro la povertà e la tutela delle fasce più deboli della popolazione, procede con la spending review. Qui di seguito i punti principali della manovra, che dovranno essere confermati da Camera e Senato entro fine anno, per entrare in vigore dal primo gennaio 2016.

ABOLIZIONE IMU E TASI

Per l'anno 2016 sono previsti i seguenti tagli fiscali:

- **Abolizione Tasi sull'abitazione principale**
- **Abolizione Imu sull'abitazione principale**, anche se di lusso, e **su terreni agricoli** per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP)



Relativamente ai terreni agricoli, viene eliminata la classificazione dei terreni agricoli secondo l'elenco ISTAT dei Comuni (montani, parzialmente montani o di pianura) introdotta di recente per tornare alla vecchia classificazione dei terreni agricoli.



PROROGA DELLE DETRAZIONI FISCALI

DETRAZIONE DEL 65%

Le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità riguardano solo le scadenze temporali, infatti la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica viene prorogata per tutto il 2016. La riduzione progressiva (prima a 40% e poi a 36%) inizierà dal 2017.

Ricordiamo brevemente che gli interventi che offrono la possibilità di godere della **detrazione del 65%** sono i seguenti:

- **opere di riqualificazione energetica dell'edificio**

- **interventi sugli involucri, inclusi gli infissi**
- **sostituzione impianti di climatizzazione invernale**
- **installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda**
- **installazione di scaldacqua a pompa di calore**
- **installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**

Per usufruire dell'agevolazione del 65% occorre effettuare l'apposita **comunicazione all'Enea**. La detrazione viene suddivisa in **10 anni** di pari importo.

Prorogata, fino al 31 dicembre 2016, anche la detrazione del 65% in merito alla **messa in sicurezza antisismica degli edifici** (prime case ovvero edifici industriali) ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex DPCM 3274/2003).

DETRAZIONE DEL 50%

Chi ristruttura una casa potrà ancora godere del beneficio della **detrazione fiscale del 50%** sull'importo speso, **per tutto il 2016**. Dal **2017**, salvo prossime proroghe, il beneficio tornerà al **36%**.



La modifica prevista dalla legge di Stabilità riguarda solo le scadenze e non le opere ammesse al beneficio, né **il limite di spesa che rimane pari a 96.000 euro**.

Ricordiamo brevemente che possono accedere al beneficio della detrazione del 50% i seguenti interventi:

- **manutenzione ordinaria per gli interventi sulle parti comuni**
- **manutenzione straordinaria**
- **ristrutturazione edilizia**
- **restauro e risanamento conservativo**

I pagamenti devono essere effettuati mediante un bonifico bancario che contenga:

- **riferimenti alla legge**
- **numero della fattura**
- **partita iva del fornitore di beni o servizi**
- **codice fiscale di chi usufruisce della detrazione**

La detrazione va ripartita in **10 quote annuali**.

BONUS MOBILI

Viene prorogato a tutto il 2016 anche il bonus mobili, consistente in una **detrazione del 50% delle spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni)**, destinati ad arredare una casa ristrutturata per la quale il proprietario usufruisce della detrazione 50% per ristrutturazione. **Restano confermati il**

tetto massimo di spesa, pari a 10.000 euro, e le annualità per la detrazione, pari a 10. Per fruire dell'agevolazione è indispensabile che **le spese per gli interventi di ristrutturazione siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012.**



Il disegno di legge prevede che il Bonus Mobili non sia destinato solo agli appartamenti oggetto di ristrutturazione agevolata **ma anche all'acquisto di un immobile** (che non deve necessariamente essere ristrutturato). In questo caso è riservato alle giovani coppie con almeno uno dei due partner **sotto i 35 anni**, sposate o **conviventi** da almeno tre anni.

In questo caso la **detrazione è al 50% su un tetto di spese massimo di 8mila euro sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e sarà ripartita in dieci rate annuali.**

Ricordiamo, brevemente che rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione. Non sono agevolabili, invece, porte, pavimentazioni, tende e complementi di arredo. **Il pagamento deve avvenire mediante bonifico o carte di credito o bancomat.**

SUPER AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE

Novità di particolare interesse per imprese e professionisti sono i **super-ammortamenti** con riferimento ai nuovi investimenti in impianti, macchinari e attrezzature effettuati nell'ultimo trimestre 2015 e nel corso del 2016.

L'agevolazione contenuta nel pacchetto imprese da 1,8 miliardi di euro della manovra finanziaria viene ora estesa anche ai **beni aziendali in leasing**, mentre nessun bonus è previsto per le auto in noleggio a lungo termine e per la locazione operativa, ovvero senza opzione di riscatto. **In più il super ammortamento dovrebbe essere anticipato all'ultimo trimestre del 2015 e riguarderà anche i professionisti che producono reddito di lavoro autonomo**, oltre alle aziende che producono reddito d'impresa. Dunque anche per i beni mobili strumentali acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria professionisti ed imprese potranno fruire della vantaggiosa agevolazione che prevede **sgravi fiscali al 140%** (investi 100 deduci 140) riconosciuti da subito.

La maggiorazione del 40%, nel caso del leasing, riguarderà esclusivamente la **quota capitale del canone**, che sarà dedotta proporzionalmente lungo la durata fiscale del leasing (metà del periodo di ammortamento) e sul **prezzo finale di riscatto** che sarà recuperato attraverso la procedura di ammortamento, una volta esercitata l'opzione finale di acquisto. La quota di interessi non rappresentano infatti il costo di acquisizione del bene ma il costo del finanziamento in leasing. In caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il maggiore valore imputabile ai canoni andrà ripartito per la durata del contratto.



SOGLIA DELL'USO DEL CONTANTE

Previsto l'aumento del limite ai pagamenti in contanti, che passa da **1.000 euro a 3.000 euro**. L'obiettivo è quello di riportare i livelli del contante in linea con la media europea.

REGIME DEI MINIMI PROFESSIONALI

Per le **Partite IVA in Regime dei Minimi** si ripropone, a un anno di distanza, la stessa situazione di fine 2015: chi intende avviare un'attività o entrare nel regime forfettario può scegliere fra vecchio regime con aliquota al 5% (fino al 31 dicembre 2015) o il nuovo sistema con aliquota al 15% e diversi tetti di reddito. La differenza, rispetto allo scorso anno, è che il **Regime dei Minimi** al 15% viene modificato dalla **Legge di Stabilità 2016**, per cui dal primo gennaio cambiano ulteriormente le regole. Nel frattempo, in questo periodo **transitorio** si può scegliere il Regime dei Minimi con le regole 2015, a parità di **convenienza**.

Vediamo dunque il calendario, le conseguenti possibilità di scelta per le Partite IVA, e il modo in cui i cambiamenti intervenuti possono rendere conveniente l'uno o l'altro Regime dei Minimi per le nuove aperture.

Regimi a confronto

Iniziamo con le novità: la **Legge di Stabilità** alza i tetti di **reddito** per l'accesso al Regime dei Minimi di 10mila euro per tutte le categorie professionali, e di 15mila per i professionisti iscritti agli ordini. Introduce anche nuove possibilità di accesso per i lavoratori **dipendenti**, fino a un reddito da 30mila euro annui. Tutto questo dal primo gennaio 2016. Il meccanismo di base è lo stesso del Regime dei Minimi 2015 con aliquota al **15%**, su un **imponibile** calcolato in modo diverso: non differenza fra costi e ricavi, ma un **coefficiente**, che cambia per le singole categorie di lavoro autonomo, applicato ai ricavi. La permanenza in questo Regime è consentita fino a quando si rientra nel tetto previsto di ricavi, senza limiti temporali rigidi.

Il **vecchio Regime dei Minimi** prevede invece aliquota al **5%**, applicata al tradizionale imponibile, con paletti diversi per l'accesso: **ricavi** entro i 30mila euro annui, opzione riservata a lavoratori in mobilità e nuova imprenditoria giovanile sotto i 35 anni, per cinque anni. Era stato eliminato dalla

Finanziaria 2015 ma poi prorogato per tutto l'anno dal **Milleproroghe**, per cui le nuove Partite IVA che rientrano nei paletti possono scegliere questa opzione fino al 31 dicembre.

Convenienza

Per chi **apre un'attività** la scelta andrà fatta in base al caso specifico. A un **professionista** con reddito fino a 30mila euro annui converrà ancora il vecchio Regime in caso di marginalità inferiore al 78% (il coefficiente che si applica ai ricavi per l'imposto al 15%).

Scelta del regime

La Legge di Stabilità entra in vigore nel 2016. Per questi **ultimi mesi del 2015** la scelta è fra aliquota al 5% o nuovo regime al 15% così come regolato dalla manovra dello scorso anno (senza l'ampliamento dei massimali). Chi volesse rientrare fin da subito nel nuovo Regime dei Minimi modificato dalla manovra deve quindi aspettare **gennaio 2016** per esercitare l'opzione.

Si attendono **provvedimenti applicativi** per capire come verrà regolamentato il **passaggio** dal vecchio al nuovo Regime dei Minimi, e soprattutto per capire cosa succede a chi già applica il Regime 2015: le modalità operative forniranno nuovi elementi per scegliere cosa fare fra fine 2015 e inizio 2016. Nel frattempo sono in vigore le regole stabilite dalla Manovra 2015, in base alla quale (commi 87-88) chi sceglie il vecchio Regime può rimanerci fino al termine del periodo agevolato (3 o 5 anni o il compimento dei 35 anni).

AUMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER L'ACQUISTO DI TERRENI AGRICOLI

La legge di stabilità prevede l'aumento, dal primo gennaio prossimo, dell'imposta di registro sull'acquisto di terreni agricoli (senza agevolazioni) dall'attuale 12% al 15%.

Dovrebbero invece rimanere invariate le agevolazioni per l'acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti o IAP, con l'aliquota dell'1% (ppc).



LAVORO, DIRITTI E TUTELE: NUOVE REGOLE PER I LAVORATORI AUTONOMI

In via di definizione il Ddl Lavoro collegato alla Legge di Stabilità, che il Governo dovrebbe emanare entro la fine dell'anno. Tra gli altri, l'obiettivo è anche quello di incrementare le tutele dei lavoratori autonomi. Le nuove misure si applicheranno ai **Professionisti** e alle **Partite IVA** ma non alle imprese e ai piccoli imprenditori artigiani

e commercianti iscritti alla Camera di Commercio.

PARCELLE

Prevista l'applicazione di interessi di mora in caso di ritardato pagamento della parcella.

MATERNITÀ

In particolare, il testo di legge modifica il Dlgs n. 151/2001 (T.u. Maternità) rendendo l'**indennità di maternità** un diritto erogabile alla lavoratrice per cinque mesi, indipendentemente dall'effettiva astensione dal lavoro. Il **congedo** parentale viene elevato da 3 a 6 mesi e il periodo di fruizione viene elevato da 1 a 3 anni di vita del bambino.



MALATTIA

In caso di malattia che impedisca al lavoratore autonomo lo svolgimento della professione per più di 60 giorni, il professionista può sospendere il versamento degli **oneri previdenziali** per l'intera durata della malattia fino a un massimo di 2 anni. Al termine della malattia potrà pagare il debito previdenziale relativo al periodo di sospensione in **rate** mensili nell'arco di un periodo pari a 3 volte quello di sospensione.



DEDUCIBILITÀ SPESE FORMAZIONE

Per quanto riguarda la **deducibilità** delle spese, il testo di legge prevede una modifica al Tuir (DPR n. 917/1986) che introduce la deducibilità **integrale** di corsi di **formazione**, aggiornamento professionale, master, convegni e congressi fino ad un massimo di 10mila euro. Sono inoltre deducibili interamente dal reddito le spese sostenute dal lavoratore autonomo, **fino ad un massimo**

di 5mila euro, per servizi personalizzati di certificazione di competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno all'auto-imprenditorialità, **formazione o riqualificazione professionale** erogati da organismi accreditati.

SPORTELLO

Previsto infine uno **sportello dedicato** al lavoro autonomo presso i centri per l'impiego e gli organismi accreditati che svolgerà il compito di raccogliere **domanda e offerta di lavoro**, fornire informazioni a professionisti e imprese sulle **procedure** per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni, per l'accesso a commesse e appalti pubblici e sulle opportunità di **credito** e agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

ALTRE DISPOSIZIONI

BONUS ASSUNZIONI - Anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 è prevista una agevolazione attraverso la riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi, misura che complessivamente porta a un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per salire a 1,5 miliardi nel 2017;

PENSIONATI - Aumenta la “no tax area”, ossia la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l’Irpef; per i soggetti sopra i 75 anni si passa dall’attuale soglia di 7.750 euro a 8.000 euro; per i pensionati di età inferiore ai 75 anni la “no tax area” aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro;

OPZIONE DONNA - il regime sperimentale per le donne che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età (e la pensione calcolata con il metodo contributivo) viene esteso al 2016, anno in cui devono essere maturati i requisiti;

DISABILITÀ - 90 milioni nel 2016 per la Legge sul “Dopo di noi” per sostenere persone disabili in caso di decesso dei familiari; rifinanziamento del Fondo per la non autosufficienza per un totale di 400 milioni di euro;

ART- BONUS - Il decreto Cultura – articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106 – ha introdotto, per le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di cultura e spettacolo, un credito di imposta - “Art-Bonus” - pari al 65% per le erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015, e **pari al 50% per quelle eseguite nel 2016**. Il disegno di legge Stabilità 2016 rende permanente – e all’aliquota del 65% - il credito di imposta introdotto per il triennio 2014-2016.

CANONE RAI - Il canone Rai **diventerà una voce di spesa della bolletta elettrica** con una riduzione progressiva della tassa: **per il primo anno, il 2016, l’ammontare del canone sarà di 100 euro**, contro gli attuali 113,50 euro; nel 2017 scenderà a 95 euro. Spetterà a un decreto del Mise, che dovrà essere emanato entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità, individuare i criteri per l’attuazione della misura.

PER SCARICARE IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE STABILITÀ 2016 [CLICCA QUI](#)

Legge di stabilità 2016: in sintesi il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016). Una manovra finanziaria di 26,5 miliardi di euro, che prosegue il piano di taglio delle tasse, avviato lo scorso anno, intensifica la lotta contro la povertà e la tutela delle fasce più deboli della popolazione, procede con la spending review. Qui di seguito i punti principali della manovra, che dovranno essere confermati da Camera e Senato entro fine anno, per entrare in vigore dal primo gennaio 2016.

ABOLIZIONE IMU E TASI

Per l'anno 2016 sono previsti i seguenti tagli fiscali:

- **Abolizione Tasi sull'abitazione principale**
- **Abolizione Imu sull'abitazione principale**, anche se di lusso, e **su terreni agricoli** per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP)



Relativamente ai terreni agricoli, viene eliminata la classificazione dei terreni agricoli secondo l'elenco ISTAT dei Comuni (montani, parzialmente montani o di pianura) introdotta di recente per tornare alla vecchia classificazione dei terreni agricoli.



PROROGA DELLE DETRAZIONI FISCALI

DETRAZIONE DEL 65%

Le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità riguardano solo le scadenze temporali, infatti la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica viene **prorogata per tutto il 2016**. La riduzione progressiva (prima a 40% e poi a 36%) inizierà dal 2017.

Ricordiamo brevemente che gli interventi che offrono la possibilità di godere della **detrazione del 65%** sono i seguenti:

- **opere di riqualificazione energetica dell'edificio**

- **interventi sugli involucri, inclusi gli infissi**
- **sostituzione impianti di climatizzazione invernale**
- **installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda**
- **installazione di scaldacqua a pompa di calore**
- **installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**

Per usufruire dell'agevolazione del 65% occorre effettuare l'apposita **comunicazione all'Enea**. La detrazione viene suddivisa in **10 anni** di pari importo.

Prorogata, fino al 31 dicembre 2016, anche la detrazione del 65% in merito alla **messa in sicurezza antisismica degli edifici** (prime case ovvero edifici industriali) ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex DPCM 3274/2003).

DETRAZIONE DEL 50%

Chi ristruttura una casa potrà ancora godere del beneficio della **detrazione fiscale del 50%** sull'importo speso, **per tutto il 2016**. Dal **2017**, salvo prossime proroghe, il beneficio tornerà al **36%**.



La modifica prevista dalla legge di Stabilità riguarda solo le scadenze e non le opere ammesse al beneficio, né **il limite di spesa che rimane pari a 96.000 euro**.

Ricordiamo brevemente che possono accedere al beneficio della detrazione del 50% i seguenti interventi:

- **manutenzione ordinaria per gli interventi sulle parti comuni**
- **manutenzione straordinaria**
- **ristrutturazione edilizia**
- **restauro e risanamento conservativo**

I pagamenti devono essere effettuati mediante un bonifico bancario che contenga:

- **riferimenti alla legge**
- **numero della fattura**
- **partita iva del fornitore di beni o servizi**
- **codice fiscale di chi usufruisce della detrazione**

La detrazione va ripartita in **10 quote annuali**.

BONUS MOBILI

Viene prorogato a tutto il 2016 anche il bonus mobili, consistente in una **detrazione del 50% delle spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni)**, destinati ad arredare una casa ristrutturata per la quale il proprietario usufruisce della detrazione 50% per ristrutturazione. **Restano confermati il tetto massimo di spesa, pari a 10.000 euro, e le annualità per la detrazione, pari a 10.** Per fruire dell'agevolazione è indispensabile che **le spese per gli interventi di ristrutturazione siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012.**



Il disegno di legge prevede che il Bonus Mobili non sia destinato solo agli appartamenti oggetto di ristrutturazione agevolata **ma anche all'acquisto di un immobile** (che non deve necessariamente essere ristrutturato). In questo caso è riservato alle giovani coppie con almeno uno dei due partner **sotto i 35 anni**, sposate o **conviventi** da almeno tre anni.

In questo caso la **detrazione è al 50% su un tetto di spese massimo di 8mila euro sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e sarà ripartita in dieci rate annuali.**

Ricordiamo, brevemente che rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione. Non sono agevolabili, invece, porte, pavimentazioni, tende e complementi di arredo. **Il pagamento deve avvenire mediante bonifico o carte di credito o bancomat.**

SUPER AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE

Novità di particolare interesse per imprese e professionisti sono i **super-ammortamenti** con riferimento ai nuovi investimenti in impianti, macchinari e attrezzature effettuati nell'ultimo trimestre 2015 e nel corso del 2016.

L'agevolazione contenuta nel pacchetto imprese da 1,8 miliardi di euro della manovra finanziaria viene ora estesa anche ai **beni aziendali in leasing**, mentre nessun bonus è previsto per le auto in noleggio a lungo termine e per la locazione operativa, ovvero senza opzione di riscatto. **In più il super ammortamento dovrebbe essere anticipato all'ultimo trimestre del 2015 e riguarderà anche i professionisti che producono reddito di lavoro autonomo**, oltre alle aziende che producono reddito d'impresa. Dunque anche per i beni mobili strumentali acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria professionisti ed imprese potranno fruire della vantaggiosa agevolazione che prevede **sgravi fiscali al 140%** (investi 100 deduci 140) riconosciuti da subito.

La maggiorazione del 40%, nel caso del leasing, riguarderà esclusivamente la **quota capitale del canone**, che sarà dedotta proporzionalmente lungo la durata fiscale del leasing (metà del periodo di ammortamento) e sul **prezzo finale di riscatto** che sarà recuperato attraverso la procedura di ammortamento, una volta esercitata l'opzione finale di acquisto. La quota di interessi non rappresentano infatti il costo di acquisizione del bene ma il costo del finanziamento in leasing. In caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il maggiore valore imputabile ai canoni andrà ripartito per la durata del contratto.



SOGLIA DELL'USO DEL CONTANTE

Previsto l'aumento del limite ai pagamenti in contanti, che passa da **1.000 euro a 3.000 euro**. L'obiettivo è quello di riportare i livelli del contante in linea con la media europea.

REGIME DEI MINIMI PROFESSIONALI

Per le **Partite IVA in Regime dei Minimi** si ripropone, a un anno di distanza, la stessa situazione di fine 2015: chi intende avviare un'attività o entrare nel regime forfettario può scegliere fra vecchio regime con aliquota al 5% (fino al 31 dicembre 2015) o il nuovo sistema con aliquota al 15% e diversi tetti di reddito. La differenza, rispetto allo scorso anno, è che il **Regime dei Minimi** al 15% viene modificato dalla **Legge di Stabilità 2016**, per cui dal primo gennaio cambiano ulteriormente le regole. Nel frattempo, in questo periodo **transitorio** si può scegliere il Regime dei Minimi con le regole 2015, a parità di **convenienza**.

Vediamo dunque il calendario, le conseguenti possibilità di scelta per le Partite IVA, e il modo in cui i cambiamenti intervenuti possono rendere conveniente l'uno o l'altro Regime dei Minimi per le nuove aperture.

Regimi a confronto

Iniziamo con le novità: la **Legge di Stabilità** alza i tetti di **reddito** per l'accesso al Regime dei Minimi di 10mila euro per tutte le categorie professionali, e di 15mila per i professionisti iscritti agli ordini. Introduce anche nuove possibilità di accesso per i lavoratori **dipendenti**, fino a un reddito da 30mila euro annui. Tutto questo dal primo gennaio 2016. Il meccanismo di base è lo stesso del Regime dei Minimi 2015 con aliquota al **15%**, su un **imponibile** calcolato in modo diverso: non differenza fra costi e ricavi, ma un **coefficiente**, che cambia per le singole categorie di lavoro autonomo, applicato ai ricavi. La permanenza in questo Regime è consentita fino a quando si rientra nel tetto previsto di ricavi, senza limiti temporali rigidi.

Il **vecchio Regime dei Minimi** prevede invece aliquota al **5%**, applicata al tradizionale imponibile, con paletti diversi per l'accesso: **ricavi** entro i 30mila euro annui, opzione riservata a lavoratori in mobilità e nuova imprenditoria giovanile sotto i 35 anni, per cinque anni. Era stato eliminato dalla

Finanziaria 2015 ma poi prorogato per tutto l'anno dal **Milleproroghe**, per cui le nuove Partite IVA che rientrano nei paletti possono scegliere questa opzione fino al 31 dicembre.

Convenienza

Per chi **apre un'attività** la scelta andrà fatta in base al caso specifico. A un **professionista** con reddito fino a 30mila euro annui converrà ancora il vecchio Regime in caso di marginalità inferiore al 78% (il coefficiente che si applica ai ricavi per l'imposto al 15%).

Scelta del regime

La Legge di Stabilità entra in vigore nel 2016. Per questi **ultimi mesi del 2015** la scelta è fra aliquota al 5% o nuovo regime al 15% così come regolato dalla manovra dello scorso anno (senza l'ampliamento dei massimali). Chi volesse rientrare fin da subito nel nuovo Regime dei Minimi modificato dalla manovra deve quindi aspettare **gennaio 2016** per esercitare l'opzione.

Si attendono **provvedimenti applicativi** per capire come verrà regolamentato il **passaggio** dal vecchio al nuovo Regime dei Minimi, e soprattutto per capire cosa succede a chi già applica il Regime 2015: le modalità operative forniranno nuovi elementi per scegliere cosa fare fra fine 2015 e inizio 2016. Nel frattempo sono in vigore le regole stabilite dalla Manovra 2015, in base alla quale (commi 87-88) chi sceglie il vecchio Regime può rimanerci fino al termine del periodo agevolato (3 o 5 anni o il compimento dei 35 anni).

AUMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER L'ACQUISTO DI TERRENI AGRICOLI

La legge di stabilità prevede l'aumento, dal primo gennaio prossimo, dell'imposta di registro sull'acquisto di terreni agricoli (senza agevolazioni) dall'attuale 12% al 15%.

Dovrebbero invece rimanere invariate le agevolazioni per l'acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti o IAP, con l'aliquota dell'1% (ppc).



LAVORO, DIRITTI E TUTELE: NUOVE REGOLE PER I LAVORATORI AUTONOMI

In via di definizione il Ddl Lavoro collegato alla Legge di Stabilità, che il Governo dovrebbe emanare entro la fine dell'anno. Tra gli altri, l'obiettivo è anche quello di incrementare le tutele dei lavoratori autonomi. Le nuove misure si applicheranno ai **Professionisti** e alle **Partite IVA** ma non alle imprese e ai piccoli imprenditori artigiani

e commercianti iscritti alla Camera di Commercio.

PARCELLE

Prevista l'applicazione di interessi di mora in caso di ritardato pagamento della parcella.

MATERNITÀ

In particolare, il testo di legge modifica il Dlgs n. 151/2001 (T.u. Maternità) rendendo l'**indennità di maternità** un diritto erogabile alla lavoratrice per cinque mesi, indipendentemente dall'effettiva astensione dal lavoro. Il **congedo** parentale viene elevato da 3 a 6 mesi e il periodo di fruizione viene elevato da 1 a 3 anni di vita del bambino.



MALATTIA

In caso di malattia che impedisca al lavoratore autonomo lo svolgimento della professione per più di 60 giorni, il professionista può sospendere il versamento degli **oneri previdenziali** per l'intera durata della malattia fino a un massimo di 2 anni. Al termine della malattia potrà pagare il debito previdenziale relativo al periodo di sospensione in **rate** mensili nell'arco di un periodo pari a 3 volte quello di sospensione.



DEDUCIBILITÀ SPESE FORMAZIONE

Per quanto riguarda la **deducibilità** delle spese, il testo di legge prevede una modifica al Tuir (DPR n. 917/1986) che introduce la deducibilità **integrale** di corsi di **formazione**, aggiornamento professionale, master, convegni e congressi fino ad un massimo di 10mila euro. Sono inoltre deducibili interamente dal reddito le spese sostenute dal lavoratore autonomo, **fino ad un massimo**

di 5mila euro, per servizi personalizzati di certificazione di competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno all'auto-imprenditorialità, **formazione o riqualificazione professionale** erogati da organismi accreditati.

SPORTELLO

Previsto infine uno **sportello dedicato** al lavoro autonomo presso i centri per l'impiego e gli organismi accreditati che svolgerà il compito di raccogliere **domanda e offerta di lavoro**, fornire informazioni a professionisti e imprese sulle **procedure** per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni, per l'accesso a commesse e appalti pubblici e sulle opportunità di **credito** e agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

ALTRE DISPOSIZIONI

BONUS ASSUNZIONI - Anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 è prevista una agevolazione attraverso la riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi, misura che complessivamente porta a un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per salire a 1,5 miliardi nel 2017;

PENSIONATI - Aumenta la “no tax area”, ossia la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l’Irpef; per i soggetti sopra i 75 anni si passa dall’attuale soglia di 7.750 euro a 8.000 euro; per i pensionati di età inferiore ai 75 anni la “no tax area” aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro;

OPZIONE DONNA - il regime sperimentale per le donne che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età (e la pensione calcolata con il metodo contributivo) viene esteso al 2016, anno in cui devono essere maturati i requisiti;

DISABILITÀ - 90 milioni nel 2016 per la Legge sul “Dopo di noi” per sostenere persone disabili in caso di decesso dei familiari; rifinanziamento del Fondo per la non autosufficienza per un totale di 400 milioni di euro;

ART- BONUS - Il decreto Cultura – articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106 – ha introdotto, per le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di cultura e spettacolo, un credito di imposta - “Art-Bonus” - pari al 65% per le erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015, e **pari al 50% per quelle eseguite nel 2016**. Il disegno di legge Stabilità 2016 rende permanente – e all’aliquota del 65% - il credito di imposta introdotto per il triennio 2014-2016.

CANONE RAI - Il canone Rai **diventerà una voce di spesa della bolletta elettrica** con una riduzione progressiva della tassa: **per il primo anno, il 2016, l’ammontare del canone sarà di 100 euro**, contro gli attuali 113,50 euro; nel 2017 scenderà a 95 euro. Spetterà a un decreto del Mise, che dovrà essere emanato entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità, individuare i criteri per l’attuazione della misura.

PER SCARICARE IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE STABILITÀ 2016 [CLICCA QUI](#)

- **Contrasto alla povertà** – Viene istituito